

## PIANO STRALCIO DI BACINO PER LA DIFESA DELLE COSTE

### GRUPPO DI LAVORO

<i>R.U.P.</i>	Geol. Paolo Mirra	<i>Responsabile Scientifico</i>	Prof. Ing. Michele Di Natale
<i>Aspetti geologici e normativi</i>	Geol. L. F. Baistrocchi Geol. A. Guerriero	<i>Elaborazione dati e cartografia</i>	Dr. A. Albano Geom. A. Paroli
<i>Aspetti idraulico marittimi e normativi</i>	Ing. D. D'Alterio Ing. M. Della Gatta	<i>Aspetti amministrativi</i>	Geom. L. Beracci Geom. C. Papa
<i>Aspetti territoriali e normativi</i>	Arch. M. La Greca Arch. O. Piscopo Arch. M. Scala Arch. M. Vincenti	<i>Aspetti Contabili</i>	Dr. G. Froncillo

*Il Commissario Straordinario*  
Ing. Pasquale Marrazzo

#### *Cartografia geologica Terra - Mare*

Progetto CARG Reg. Campania - Settore Difesa Suolo: Dir. Geol. I. Giulivo - Resp. Progetto Geol. L. Monti  
Coordinamento dati CARG Terra/Mare: Geol. M.L. Putignano  
Rilievi batimetrici alla scala 1:10.000 (fascia batimetrica da 0 a -200 m):  
I.A.M.C. - C.N.R. (Istituto per l'Ambiente Marino Costiero)

#### *Studi specialistici*

Geomorfologia e Sedimentologia - Rilievi batimetrici: scala 1:5.000 (fascia batimetrica da 0 a -20 m)  
Dipartimento Scienze della Terra Università di Napoli Federico II - Prof.ssa M. Pennetta

Modellazioni ed analisi idraulico-marittimi - Prof. Ing. Diego Vicinanza

Cartografia: CTR 2004 scala 1:5.000 - Aggiornamento linea di costa e fascia costiera (su base Google Earth - Bing Maps)

## Introduzione

---

Il *Piano per la Difesa delle Costa* si pone in maniera sinergica e complementare agli strumenti di tutela dell'ambiente naturale marino e costiero, recependone le finalità e gli obiettivi congiunti.

Il territorio costiero del bacino del Sarno e l'ambiente marino costiero, seppure ancora degradati in alcune parti a causa degli apporti inquinanti del fiume Sarno di cui è in corso il processo di bonifica e disinquinamento, conservano elementi antropici ed ambienti naturali di altissimo valore, compresi nei parchi regionali istituiti ai sensi della L. 394/91 e delle leggi regionali campane e nelle aree protette della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive Europee 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".

Le Direttive Europee 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", in particolare, sono gli strumenti normativi alla base della realizzazione della "Rete Natura 2000", il grande progetto europeo finalizzato alla creazione di un sistema di aree territoriali protette per la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione di habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Tale normativa prevede la necessità che i piani o i progetti ricadenti in zone di tutela SIC e/o ZPS debbano recepire i contenuti di tali direttive.

Al fine di poter adempiere agli obblighi normativi previsti, questa Autorità di Bacino, nell'ambito della stesura del Piano per la Difesa delle Coste ha predisposto degli elaborati di studio che riportano la perimetrazione delle aree protette per valutare i principali effetti che possono prodursi nelle aree "Natura 2000" a seguito di qualunque tipo di intervento proposto dal presente Piano o da altri soggetti pubblici o privati, con specifico riferimento a quei valori ecosistemici e/o flora-faunistici che ne hanno motivato l'individuazione ed agli obiettivi di conservazione enunciati.

Con riferimento al "sistema costiero" considerato, sono di particolare rilevanza ai fini della definizione di misure di difesa e tutela della costa in chiave "sostenibile" e della proposizione di progetti compatibili con le valenze naturali:

- l'*Area Marina Protetta di Punta Campanella* (D.M.A. 12/12/97);
- le *Aree della Rete Natura 2000 marine e costiere*:
- le aree del *Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno* prospicienti il litorale di Torre Annunziata, classificate come zone di "Riserva controllata";
- le aree del *Parco Regionale dei Monti Lattari* prospicienti la costa della Penisola Sorrentina, classificate come Zona B - Area di Riserva Generale Orientata e di Protezione.

Dall'analisi delle perimetrazioni si evince come le riserve, i SIC e le ZPS terrestri, istituite con finalità prevalentemente naturalistiche, risultano comprese all'interno delle aree parco e, nell'ambito della zonazione, coincidono con le fasce caratterizzate da più forti livelli di tutela per la presenza di ecosistemi dalle ridotte capacità di carico.

Le aree costiere sono interamente comprese inoltre nel sistema della tutela paesistica costituita dai vigenti Piani Paesistici dei Comuni Vesuviani, dell'Isola di Capri e dell'Area Sorrentino Amalfitana, in precedenza citati. Tali strumenti includono anche parti del territorio costiero poste al di fuori dei parchi e delle aree Natura 2000 ed al loro interno sono inserite le aree industriali dismesse, le aree degradate da riqualificare, comprese quelle portuali, contraddistinte da forte pressione insediativa ed elevata artificializzazione della linea di costa, che caratterizzano soprattutto l'ambito costiero Vesuviano.

Il complesso degli strumenti di tutela, della programmazione e pianificazione territoriale nell'area, pur se con logiche a volte parziali e talora contraddittorie, è orientato a coniugare lo "sviluppo" con la conservazione e valorizzazione dell'inesestimabile patrimonio ambientale e culturale che costituisce l'armatura strutturale dell'ambito vesuviano costiero e della Penisola Sorrentino-Amalfitana.

L'[art.20 delle Norme di Attuazione del presente Piano](#), tra gli elaborati di riferimento per una analisi delle interferenze di qualsiasi intervento, piano o progetto di assetto dell'area costiera con il sistema ambientale (in particolare con le sue componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche

nonché con le valenze paesistiche presenti lungo tutti gli 85 km di costa), richiama la “[Carta del Sistema ambientale](#)” e l’[Inventario delle Aree Protette](#).

La “[Carta del sistema ambientale: aree protette e pianificazione paesistico-ambientale](#)”, riporta le perimetrazioni delle diverse aree protette e dei Piani paesistici vigenti con le relative zonizzazioni di tutela e salvaguardia sulla cartografia di base utilizzata per la redazione del Piano (Tav. C3).

**L’Inventario delle Aree Protette** che segue contiene:

- la scheda e la norme di Salvaguardia relative all’[Area Marina Protetta di Punta Campanella](#);
- le schede di cui al Formulario standard - in base all’ultimo aggiornamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - relative alle [Aree della Rete Natura 2000 \(SIC e ZPS\)](#), che riportano le principali caratteristiche e le specie animali e vegetali presenti nei siti:

#### [Siti d’Importanza Comunitaria – SIC\\*](#)

---

IT 8030011 - Fondali Marini di Punta Campanella e Capri  
IT 8030024 - Punta Campanella  
IT 8030027 - Scoglio del Vervece  
IT 8030038 - Corpo Centrale e Rupi costiere occidentali dell’Isola di Capri  
IT 8030039 - Settore e Rupi costiere orientali dell’Isola di Capri

\* Fonte: [Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14/03/2011](#)  
“Quarto Elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE)”

#### [Zone di Protezione Speciale - ZPS\\*\\*](#)

---

IT 8030011 - Fondali Marini di Punta Campanella e Capri  
IT 8030024 - Punta Campanella  
IT 8030038 - Corpo Centrale e Rupi costiere occidentali dell’isola di Capri  
IT 8030039 - Settore e Rupi costiere orientali dell’isola di Capri

\*\* Fonte: [Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19/06/2009](#)  
Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (G.U. n.157 del 9 luglio 2009)

- le Delibere istitutive con relative zonizzazioni e Norme di Salvaguardia del “[Parco Regionale dei Monti Lattari](#)” e del “[Parco Regionale del Bacino del fiume Sarno](#)”.

Area Marina Protetta di Punta Campanella

---

## Area marina protetta Punta Campanella

---

### Normativa di riferimento

---

Le **Aree Marine Protette** (A.M.P.) svolgono un ruolo primario nella protezione del territorio e, in particolare, nella **protezione dell'area costiera marina**. Le A.M.P. sono state introdotte dalla [Legge di Difesa del Mare n. 979/82](#) che le definisce "*ambienti marini costituiti da acque, fondali e tratti di costa che presentano un rilevante interesse per le loro caratteristiche naturali, geomorfologiche fisiche e biochimiche*" (art. 25).

La successiva [Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91](#) arricchisce il quadro normativo di riferimento, stabilendo, tra l'altro, le finalità delle AMP nelle seguenti attività:

- ☐ conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici, idrogeologici, ed ecologici;
- ☐ applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e tradizionali;
- ☐ promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- ☐ difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Punta Campanella è stata individuata quale area di riferimento già nel 1982 con la Legge n. 979 (art. 31). Viene ufficialmente istituita solo nel 1997 con [Decreto del Ministero dell'Ambiente 12/12/97](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 47, modificato con [Decreto del 13/6/2000](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 195.

I comportamenti da adottare quando si entra nell'Area Protetta, prima individuati nel [Disciplinare](#), sono ora esaustivamente disciplinati nel [Regolamento di esecuzione ed Organizzazione](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 195 del 21.08.2010.

La violazione dei divieti ivi stabiliti viene punita nel rispetto del [Regolamento per le Sanzioni Amministrative](#) approvato dal CdA con delibera n. 2 del 03.02.2011.

### Ente gestore

---

La gestione dell'A.M.P. Punta Campanella è affidata al **Consorzio di Gestione** dei sei Comuni facenti parte del Parco (Massa Lubrense, Piano, Positano, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense).

Organi del Consorzio sono: l'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A., il Collegio dei Revisori.

Organo Tecnico del Consorzio di Gestione è il Direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione, cui si affida il compito di pianificazione.

### Capitaneria di Porto competente per area


---

Castellammare di Stabia -Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 NA (80053)



## Carta nautica di riferimento

n.	10	scala	1:100.000
n.	127	scala	1:60.000
n. 131 scala 1:30.000			



## Perimetro

Come riportato nella cartografia allegata al decreto ministeriale del 13 giugno 2000, l'area marina protetta Punta Campanella è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punti	Latitudine	Longitudine
AA	40°38'.10 N	14°21'.10 E
A	40°38'.41 N	14°21'.14 E
B	40°37'.27 N	14°19'.44 E
C	40°36'.53 N	14°19'.42 E
D	40°35'.10 N	14°18'.90 E
E	40°33'.99 N	14°19'.48 E
F	40°34'.28 N	14°19'.93 E
G	40°34'.04 N	14°20'.40 E
H	40°34'.29 N	14°20'.92 E
I	40°34'.59 N	14°21'.06 E
IA	40°35'.02 N	14°22'.29 E

Punti	Latitudine	Longitudine
L	40°35'.46 N	14°23'.51 E
W	40°35'.01 N	14°23'.51 E
U	40°34'.88 N	14°25'.01 E
T	40°34'.88 N	14°25'.38 E
S	40°34'.66 N	14°25'.88 E
K	40°34'.82 N	14°26'.47 E
Z	40°35'.12 N	14°26'.47 E
Y	40°35'.25 N	14°25'.98 E
N	40°35'.21 N	14°24'.00 E
O	40°35'.63 N	14°24'.00 E
P	40°36'.50 N	14°26'.12 E
Q	40°36'.91 N	14°27'.00 E
R	40°36'.92 N	14°27'.81 E
RR	40°37'.02 N	14°27'.76 E

## Dimensioni dell'Area Marina Protetta

Zona	Superficie - ettari	Linea di costa - metri
Totale superficie: 1.539 ha		
Totale linea di costa: 31.433 m		
Zona A	181	720
Zona B	674	15.531
Zona C	684	15.182

## PERIMETRO DELLE ZONE A

Le zone A di riserva integrale di quest'area marina protetta sono due, e comprendono: le aree circostanti lo scoglio di Vetara e la secca a ponente delle isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
M	40°35'.20 N	14°23'.51 E
W	40°34'.82 N	14°23'.51 E
U	40°34'.88 N	14°25'.01 E
X	40°35'.25 N	14°25'.27 E

l'area circostante lo scoglio Vervece, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
BA	40°37'.42 N	14°19'.66 E
B	40°37'.27 N	14°19'.44 E
BC	40°37'.08 N	14°19'.42 E
BB	40°36'.98 N	14°19'.71 E

## PERIMETRO DELLE ZONE B

Le zone B di riserva generale nell'area protetta Punta Campanella sono tre, due delle quali sono servite da corridoi di accesso, e comprendono:  
l'area compresa tra l'estremo sud della cala di Mitigliano e il lato nord della Punta di Montalto, inclusa l'area di Mortelle, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
-------	------------	-------------

Punto	Latitudine	Longitudine
DD	40°34'.99 N	14°19'.42 E
D	40°35'.10 N	14°18'.90 E
E	40°33'.99 N	14°19'.48 E
F	40°34'.28 N	14°19'.93 E
G	40°34'.04 N	14°20'.40 E
H	40°34'.29 N	14°20'.92 E
I	40°34'.59 N	14°21'.06 E
II	40°34'.81 N	14°20'.90 E

l'area compresa tra lo scoglio Scruopolo, isola di Isca inclusa, e la punta a ponente della Grotta Matera, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
IIA	40°35'.22 N	14°22'.10 E
IA	40°35'.02 N	14°22'.29 E
L	40°35'.46 N	14°23'.51 E
M	40°35'.20 N	14°23'.51 E
N	40°35'.21 N	14°24'.00 E
O	40°35'.63 N	14°24'.00 E
P	40°36'.50 N	14°26'.12 E
PP	40°36'.75 N	14°25'.86 E

In tale area sono previsti:

il corridoio 1), delimitato dagli estremi a terra del fiordo di Crapolla e dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
IIB	40°35'.45 N	14°22'.80 E
IB	40°35'.21 N	14°22'.81 E
IC	40°35'.32 N	14°23'.16 E
IIC	40°35'.47 N	14°22'.87 E

e il corridoio 2), delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
L	40°35'.46 N	14°23'.51 E
M	40°35'.20 N	14°23'.51 E
N	40°35'.21 N	14°24'.00 E
O	40°35'.63 N	14°24'.00 E

L'area circostante le isole Li Galli, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
X	40°35'.25 N	14°25'.27 E
Y	40°35'.25 N	14°25'.98 E
Z	40°35'.12 N	14°26'.47 E
K	40°34'.82 N	14°26'.47 E
S	40°34'.66 N	14°25'.88 E
T	40°34'.88 N	14°25'.38 E
U	40°34'.88 N	14°25'.01 E

In tale area è previsto un corridoio di accesso, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:



Punto	Latitudine	Longitudine
X	40°35'.25 N	14°25'.27 E
XB	40°35'.25 N	14°25'.61 E
T	40°34'.88 N	14°25'.38 E
U	40°34'.88 N	14°25'.01 E

## PERIMETRO DELLE ZONE C

Le zone C di riserva parziale nell'area protetta Punta Campanella sono tre, e comprendono: l'area compresa tra Capo Sorrento e l'estremo sud della cala di Mitigliano, scoglio del Vervece escluso, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
AA	40°38'.10 N	14°21'.10 E
A	40°38'.41 N	14°21'.14 E
B	40°37'.27 N	14°19'.44 E
C	40°36'.53 N	14°19'.42 E
D	40°35'.10 N	14°18'.90 E
DD	40°34'.99 N	14°19'.42 E

l'area compresa tra il lato nord della Punta di Montalto, esclusa l'area di Mortelle, e lo scoglio Scruopolo, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
II	40°34'.83 N	14°20'.91 E
I	40°34'.59 N	14°21'.06 E
IA	40°35'.02 N	14°22'.29 E
IIA	40°35'.22 N	14°22'.10 E

l'area compresa tra Grotta Matera e Punta Germano, delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

Punto	Latitudine	Longitudine
PP	40°36'.75 N	14°25'.86 E
P	40°36'.50 N	14°26'.12 E
Q	40°36'.91 N	14°27'.00 E
R	40°36'.92 N	14°27'.81 E
RR	40°37'.02 N	14°27'.76 E

## **Zonazione dell'Area Marina e significato dei diversi gradi di tutela**

Il territorio di un'Area Marina Protetta presenta una suddivisione in aree con diversi gradi di tutela denominate ZONA A, ZONA B, ZONA C. L'intento è quello di assicurare sia la protezione integrale della natura (ZONA A) sia la corretta gestione del territorio per la fruizione turistica ecocompatibile (ZONA B) e per il mantenimento e lo sviluppo delle realtà economiche locali (ZONA C), coniugando la conservazione dei valori ambientali con l'uso sostenibile dell'ambiente marino.

Le tre tipologie di zone sono delimitate da coordinate geografiche riportate nella cartografia allegata al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 giugno 2000 e che si riepilogano nella pagina delle Coordinate Geografiche in precedenza riportate.

### **ZONA A**

Zona di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La Zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite unicamente le attività di ricerca scientifica, le attività di servizio e le visite guidate subacquee.

E' vietato:

- ✦ L'accesso, la navigazione e l'ancoraggio di unità navali di qualsiasi genere ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente;
- ✦ La balneazione;
- ✦ La pesca professionale e sportiva;
- ✦ Le immersione subacquee individuali o di gruppo non autorizzate dall' ente Gestore;
- ✦ Le attività di didattica subacquea;
- ✦ L'attività di pesca subacquea in apnea.

Sono consentite:

- ✦ Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall'Ente Gestore;
- ✦ Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore.

### **ZONA B**

Zona di riserva generale dove sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed un uso sostenibile dell'ambiente, influiscono con il minor impatto possibile. Anche le Zone B di solito non sono molto estese.

E' vietato:

- ✦ L'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili;
- ✦ La pratica dello sci nautico e spot acquatici simili;
- ✦ Ancoraggio;
- ✦ Attività di pesca professionale dal 01/06 al 30/09 nella Baia di Jeranto (art. 18 punto 5 del disciplinare definitivo);
- ✦ L'attività di pesca subacquea in apnea;
- ✦ L'attività di pesca sportiva;
- ✦ L'accesso e la navigazione di imbarcazioni e navi di qualsiasi genere ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente.

Sono consentite:

- ✦ Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore;
- ✦ Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, svolta in modo individuale o in gruppo, autorizzate dall'Ente Gestore;
- ✦ Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall'Ente Gestore;
- ✦ Le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore;
- ✦ La navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
- ✦ La navigazione a motore ai natanti, a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa, ad eccezione del tratto di mare antistante la costa compresa tra Punta Campanella, Baia di Jeranto, P.ta Montalto e località Mortelle;
- ✦ L'ormeggio dei natanti, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo Ente;

- ✧ La navigazione a motore, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa;
- ✧ L'attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, per i pescatori, le imprese e le cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta e nel Comune di Meta.

## **ZONA C**

Zona di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'Area Marina Protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'Ente Gestore, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione di un'Area Marina Protetta in genere ricade in Zona C.

E' vietato:

- ✧ L'attività di pesca subacquea in apnea;
- ✧ L'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili;
- ✧ La pratica dello sci nautico e sport acquatici simili;
- ✧ L'ancoraggio entro la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco e nelle aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o fondali a coralligeno opportunamente segnalate dall'Ente Gestore;
- ✧ L'attività di pesca sportiva nel tratto di mare contiguo alla zona A dell'isolotto del Vervece per una distanza di 200 metri dalla medesima zona A;
- ✧ La pesca subacquea in apnea.

Sono consentite:

- ✧ Le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente Gestore;
- ✧ Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta;
- ✧ Le immersioni subacquee con o senza autorespiratori, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, da parte di soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta;
- ✧ Le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzate dall'Ente Gestore;
- ✧ Le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore;
- ✧ La navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
- ✧ La navigazione a motore a natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa;
- ✧ L'ormeggio dei natanti e imbarcazioni, nonché alle navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nei siti individuati e opportunamente attrezzati dal medesimo Ente;
- ✧ L'ancoraggio a natanti e imbarcazioni dalle ore 08.00 alle ore 20.00 rispettando la distanza di 100 metri dalle spiagge e 50 metri dalla costa a picco e le aree caratterizzate da fondali che ospitano praterie di *Posidonia oceanica* o fondali a coralligeno opportunamente segnalate dall'Ente Gestore;
- ✧ La navigazione a motore, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate a velocità non superiore ai 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore ai 10 nodi, oltre la distanza di 300 metri dalla costa;
- ✧ L'attività di pesca professionale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, per i pescatori, le imprese e le cooperative di pesca aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'Area Marina Protetta e nel Comune di Meta;
- ✧ L'attività di pesca sportiva previa autorizzazione dell'Ente Gestore.

## Le Specie della Riserva

Le acque del Parco presentano una notevole biodiversità, la tutela della quale è tra i motivi principali dell'istituzione della Riserva.

Il Sito istituzionale dell' Ente Gestore riporta le principali specie animali e vegetali che popolano l'Area con relativa schedatura , in particolare:

[Paracentrotus lividus](#)

[Sphaerechinus granularis](#)

[Asterina gibbosa](#)

[Echinaster sepositus](#)

[Marthasterias glacialis](#)

[Patella sp.](#)

[Haliotis sp.](#)

[Littorina sp.](#)

[Actinia sp.](#)

[Alcyonium sp.](#)

[Antedon sp.](#)

[Clavelina sp.](#)

[Cliona celata](#)

[Parazoanthus sp.](#)

[Epinephelus marginatus](#)

[Maja squinado](#)

[Pinna nobilis](#)

[Sabella spallanzanii](#)

[Sphyraena viridensis](#)

[Caretta caretta](#)

[Chromis chromis \(Castagnola\)](#)

[Sciaena umbra \(Corvina\)](#)

[Lithophaga lithophaga \(Dattero di mare\)](#)

[Coris julis \(Donzella\)](#)

[Gerardia e Parazoanthus](#)

[Eunicella e Paramuricea](#)

[Astroides e Cladocora](#)

[Scyllarides latus \(Magnosa\)](#)

[Muraena helena \(Murena\)](#)

Aree Rete Natura 2000 : SIC e ZpS

---

# NATURA 2000

## FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D  
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
C	IT8030011	199505	200907

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*  
NATURA 2000 CODICE SITO

IT8030024  
IT8030038  
IT8030039  
IT8030006  
IT8030027  
IT8050018  
IT8050051

*1.6. RESPONSABILE(S):*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione  
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*

Fondali marini di Punta Campanella e Capri

*1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE*

*DATA PROPOSTA SITO COME SIC:*

*DATA CONFERMA COME SIC:*

199505

*DATA CLASSIFICAZIONE SITO COME*

*DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:*

200404



## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 26 4

W/E (Greenwish)

LATITUDINE

40 36 11

### 2.2. AREA (ha):

8491,00

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

0

MEDIA

0

Zona marina non coperta da regioni NUTS

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continente

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. *Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:*

##### **TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:**

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1120	59	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
1170	40	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
8330	1	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***

### 3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A181	Larus audouinii	P		V	C	B	C	B
A197	Chlidonias niger			C	C	B	C	B
A010	Calonectris diomedea		C	C	C	B	C	B
A014	Hydrobates pelagicus			R	C	B	C	B

### 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A184	Larus argentatus		C		C	A	C	A
A182	Larus canus		R		C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R		C	B	C	B
A179	Larus ridibundus		C		C	A	C	A

### 3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1349	Tursiops truncatus	C				D		

### 3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

### 3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

**3.2.f. *INVERTEBRATI* elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC**

**3.2.g. *PIANTE* elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**

### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO							NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M	A	R	F	I	P			
					I		Alicia mirabilis	P	D
					I		Centrostephanus longispinus	R	C
					I		Corallium rubrum	V	D
					P		Cystoseira sauvageauana	P	D
					P		Cystoseira zosteria	P	D
				F			Epinephelus alexandrinus	R	D
				F			Epinephelus guaza	P	D
					I		Lithophaga lithophaga	P	C
					I		Paramuricea clavata	P	D
					I		Patella ferruginea	V	C
					I		Pinna nobilis	C	C
					F		Sciaena umbra	P	D

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)



## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Marine areas, Sea inlets	100
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

#### Altre caratteristiche sito

Fondali carbonatici del Mar Tirreno in continuazione con la Penisola Sorrentina.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Praterie di fanerogame marine . Presenza di Cnidari Gorgonacei (Corallium rubrum, etc.). Importanti siti popolati da Lithophaga. Zona di migrazione per Larus Audouinii.

### 4.3. VULNERABILITÀ

Eccessivi esercizio della pesca professionale subacquea e di Lithophaga. Elevato traffico di natanti localizzati scarichi fognari.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

## **4. DESCRIZIONE SITO**

### **4.7. STORIA**

## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300015021	/	
300015027	/	

## 6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

### 6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
210	A <b>B</b> C	100	+ 0 -
212	A <b>B</b> C	80	+ 0 -
220	A B <b>C</b>	100	+ <b>0</b> -
243	A B <b>C</b>	100	+ 0 -
420	A B <b>C</b>	50	+ <b>0</b> -
504	A B <b>C</b>	10	+ <b>0</b> -
520	A <b>B</b> C	10	+ <b>0</b> -
621	A <b>B</b> C	80	+ 0 -
690	A <b>B</b> C	40	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### 6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

<i>NUMERO MAPPA NAZIONALE</i>	<i>SCALA</i>	<i>PROIEZIONE</i>	<i>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</i>
184-IISE	25000	UTM	
196-INE	25000	UTM	
196-ISO	25000	UTM	
197-IVNO	25000	UTM	

*(\*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le refernze)*

### *Fotografie aeree allegate*

## 8. DIAPOSITIVE

## NATURA 2000

### FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D  
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

---

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
C	IT8030024	199505	200907

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*  
NATURA 2000 CODICE SITO  
IT8030011

*1.6. RESPONSABILE(S):*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione  
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*

Punta Campanella

*1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE*

*DATA PROPOSTA SITO COME SIC:*

199505

*DATA CONFERMA COME SIC:*

*DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM*

200202

*DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:*



## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 20 6

LATITUDINE

40 34 52

W/E (Greenwish)

### 2.2. AREA (ha):

390,00

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

497

MEDIA

250

### 2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT8

NOME REGIONE

CAMPANIA

% COPERTA

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continentale

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:

##### TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
5330	65	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
1170	10	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
1240	10	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
5210	5	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>A</b>
6220	5	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
8330	1	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
8310	1	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***

### 3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO				
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale	
			Roprod.	Svern.					Stazion.
A072	Pernis apivorus	1 p			C	C	B	C	B
A103	Falco peregrinus					C	B	C	B
A181	Larus audouinii			V		C	B	C	B
A094	Pandion haliaetus				V	C	B	C	B
A073	Milvus migrans				V	C	B	C	B
A193	Sterna hirundo				R	C	B	C	B
A302	Sylvia undata	1-5 p				C	B	C	B
A338	Lanius collurio	5-10 p				C	B	C	B
A255	Anthus campestris				R	C	B	C	B
A224	Caprimulgus europaeus				P	C	B	C	B
A081	Circus aeruginosus				C	C	C	C	C
A100	Falco eleonora				R	C	B	B	C
A095	Falco naumanni				R	C	C	B	C
A321	Ficedula albicollis				P	C	B	C	B

### 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC NOME		POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
E		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A155	Scolopax rusticola		R	C	C	C	C	C
A179	Larus ridibundus		C	P	C	B	C	B
A182	Larus canus		R	P	C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R		C	B	C	B
A184	Larus argentatus	P	P	C	C	B	C	B
A247	Alauda arvensis			C	C	C	C	C
A283	Turdus merula	11-50 p			C	B	C	B
A113	Coturnix coturnix			C	C	B	C	B
A210	Streptopelia turtur			C	C	B	C	B
A285	Turdus philomelos			C	C	B	C	B

### 3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				
1303	Rhinolophus Stampato il : 22/07/2009	C			C	A	C	A

----	hipposideros	-	-	--	-	--
1304	Rhinolophus ferrumequinum	C	C	A	C	A

### 3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1279	Elaphe quatuorlineata	R			C	A	C	A

### 3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

### 3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1062	Melanargia arge	R			C	A	C	A

### 3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC

### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO		NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M A R F I P			
	P	<i>Asperula crassifolia</i>	P	<b>B</b>
	P	<i>Asperula crassula</i>	P	<b>D</b>
	P	<i>Campanula fragilis</i>	P	<b>B</b>
R		<i>Coluber viridiflavus</i>	C	<b>B</b>
	P	<i>Crocus imperati</i>	P	<b>B</b>
R		<i>Lacerta bilineata</i>	C	<b>A</b>
	P	<i>Limonium johannis</i>	P	<b>B</b>
	P	<i>Lithodora rosmarinifolia</i>	P	<b>A</b>
	I	<i>Lucanus tetraodon</i>	P	<b>D</b>
R		<i>Podarcis sicula</i>	C	<b>B</b>
	P	<i>Seseli polyphyllum</i>	P	<b>B</b>

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites)	5
Shingle, Sea cliffs, Islets	10
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	20
Dry grassland, Steppes	60
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards, Dehesas)	5
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

### Altre caratteristiche sito

Promontorio calcareo con versanti in parte a picco sul mare, a tratti ricoperto da materiale piroclastico.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Vegetazione essenzialmente rappresentata da praterie ad ampelodesma e nuclei di macchia mediterranea. Interessante zona per avifauna stanziale e migratrice. Nidificazione di *Falco peregrinus*, *Sylvia undata* e *Larus audouinii*.

### 4.3. VULNERABILITÀ

Rischi potenziali legati al turismo di massa non controllato. Fenomeni di vandalismo e bracconaggio.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

Caputo G., La Valva V., Nazzaro R. & Ricciardi M., 1989-90. La flora della penisola sorrentina (Campania). Delpinoa N.S., 31-32: 3-97.

La Valva V., Moraldo B., Ricciardi M. & Caputo G., 1987-88. Appunti di floristica meridionale. Delpinoa, N.S. 29-30:107-115.

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.7. STORIA

DATE	KEYWORD	DESCRIPTION
11/03/2002	BI	Cambiato sito da e a C (cartaceo Reg. Campania)
11/03/2002	BI	cambiate valutazioni, Aggiunto A081, A224
11/03/2002	IV	Aggiunto 1083



## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300015027	=	100

## 6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

### 6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
100	A B <b>C</b>	5	+ 0 -
141	A B <b>C</b>	10	+ 0 -
160	A B <b>C</b>	5	+ 0 -
180	A <b>B</b> C	30	+ <b>0</b> -
230	A B <b>C</b>	5	+ <b>0</b> -
402	A <b>B</b> C	50	+ <b>0</b> -
409	A <b>B</b> C	10	+ <b>0</b> -
501	A <b>B</b> C	30	+ 0 -
502	A <b>B</b> C	40	+ 0 -
530	A B <b>C</b>	1	+ 0 -
608	A B <b>C</b>	1	+ <b>0</b> -
740	A <b>B</b> C	5	+ 0 -
900	<b>A</b> B C	50	+ 0 -
943	A <b>B</b> C	10	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### 6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

<i>NUMERO MAPPA NAZIONALE</i>	<i>SCALA</i>	<i>PROIEZIONE</i>	<i>DIGITISED FORM AVAILABLE (*)</i>
196-INE	25000	UTM	
196-ISO	25000	UTM	

*(\*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)*

### *Fotografie aeree allegate*

## 8. DIAPOSITIVE

# NATURA 2000

## FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D  
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
E	IT8030027	199505	200907

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*  
NATURA 2000 CODICE SITO  
IT8030011

*1.6. RESPONSABILE(S):*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione  
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*

Scoglio del Vervece

*1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE*

*DATA PROPOSTA SITO COME SIC:*

199505

*DATA CONFERMA COME SIC:*

*DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM*

*DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:*

## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 19 58

LATITUDINE

40 37 2

W/E (Greenwish)

### 2.2. AREA (ha):

3,89

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

10

MEDIA

4

### 2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT8

NOME REGIONE

CAMPANIA

% COPERTA

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continente

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. *Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:*

##### **TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:**

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1240	100	C	C	B	C

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***

**3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE**

**3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE**

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
A179	Larus ridibundus		C		C	B	C	B
A182	Larus canus		R		C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R		C	B	C	B
A184	Larus argentatus		C	C	C	B	C	B

**3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

**3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

**3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE**

**3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC**

**3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**



### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO	NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B M A R F I P			
R	Podarcis sicula	C	C

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Shingle, Sea cliffs, Islets	100
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

#### Altre caratteristiche sito

Faraglione di natura calcarea in prossimità della costiera sorrentina.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Vegetazione delle coste mediterranee e dei fondali rocciosi. Ricca fauna bentonica ed in particolare di Cnidari Gorgonacei.

### 4.3. VULNERABILITÀ

Eccessivo esercizio della pesca sportiva ed elevato traffico di natanti.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

## **4. DESCRIZIONE SITO**

### **4.7. STORIA**

## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPPI CORINE":

## 6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

### 6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
210	A <b>B</b> C	100	+ 0 -
212	A <b>B</b> C	80	+ 0 -
220	A B <b>C</b>	100	+ <b>0</b> -
243	A B <b>C</b>	100	+ 0 -
420	A B <b>C</b>	50	+ <b>0</b> -
520	A <b>B</b> C	10	+ <b>0</b> -
621	A <b>B</b> C	80	+ 0 -
690	A <b>B</b> C	40	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### 6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

**NUMERO MAPPA  
NAZIONALE**

**SCALA**

**PROIEZIONE**

***DIGITISED FORM AVAILABLE (\*)***

196-INE

25000

UTM

***(\*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)***

***Fotografie aeree allegate***

## 8. DIAPOSITIVE

## NATURA 2000

### FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D  
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
C	IT8030038	200310	200907

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*  
NATURA 2000 CODICE SITO  
IT8030011

*1.6. RESPONSABILE(S):*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione  
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*

Corpo centrale e rupi costiere occidentali dell'Isola di Capri

*1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE*

*DATA PROPOSTA SITO COME SIC:*

199505

*DATA CONFERMA COME SIC:*

*DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM*

200404

*DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:*

## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 13 26

LATITUDINE

40 32 54

W/E (Greenwish)

### 2.2. AREA (ha):

388,00

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

589

MEDIA

450

### 2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT8

NOME REGIONE

CAMPANIA

% COPERTA

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continentale

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒



### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. *Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:*

##### **TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:**

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1240	30	A	C	B	A
5330	30	B	C	B	B
6220	15	A	C	B	C
9340	10	A	C	A	B
5320	10	B	C	B	B
5210	5	B	C	B	B
8330	1	A	C	A	A
8310	1	A	C	A	B

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***

### 3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC NOME E		POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO				
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale	
			Roprod.	Svern.					Stazion.
A255	Anthus campestris	2 p			R	C	B	C	B
A222	Asio flammeus				V	C	B	C	B
A224	Caprimulgus europaeus				R	C	B	C	B
A031	Ciconia ciconia				R	C	B	C	B
A081	Circus aeruginosus				R	C	B	C	B
A084	Circus pygargus				R	C	B	C	B
A098	Falco columbarius				V	C	B	C	B
A100	Falco eleonora				R	C	B	C	B
A103	Falco peregrinus					C	A	C	A
A321	Ficedula albicollis				C	C	B	C	B
A338	Lanius collurio	11-50 p			C	C	A	C	A
A272	Luscinia svecica				R	C	B	C	B
A242	Melanocorypha calandra				V	C	B	C	B
A073	Milvus migrans				R	C	B	C	B
A074	Milvus milvus			R	C	B	C	B	
A197	Chlidonias niger			P	C	B	C	B	
A094	Pandion haliaetus			R	C	B	C	B	
A072	Pernis apivorus			C	C	B	C	B	
A246	Lullula arborea			R	C	B	C	B	
A302	Sylvia undata	1-5 p			R	C	B	C	C
A229	Alcedo atthis				R	C	B	C	B
A024	Ardeola ralloides				R	C	B	C	B
A010	Calonectris diomedea			C	C	C	B	C	B
A193	Sterna hirundo			P	C	C	B	C	B

### 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC NOME E		POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				
A391	Phalacrocorax carbo sinensis			C	C	B	C	B
A182	Larus canus		R		C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R	R	C	B	C	B
A278	Oenanthe hispanica			P	C	B	C	B
A281	Monticola solitarius			P	C	B	C	B
A256	Anthus trivialis			C	C	B	C	B
A311	Sylvia atricapilla	C	C	C	C	B	C	B
A310	Sylvia borin			C	C	B	C	B
A305	Sylvia melanocephala	C	R	C	C	B	C	B

A304	Sylvia cantillans			C	C	B	C	B
A315	Phylloscopus collybita		C	C	C	B	C	B
A316	Phylloscopus trochilus			C	C	B	C	B
A314	Phylloscopus sibilatrix			C	C	B	C	B
A318	Regulus ignicapillus	R	C	C	C	B	C	B
A277	Oenanthe oenanthe			C	C	B	C	B
A269	Erithacus rubecula		C	C	C	B	C	B
A274	Phoenicurus phoenicurus			C	C	B	C	B
A299	Hippolais icterina			C	C	B	C	B
A309	Sylvia communis			C	C	B	C	B
A319	Muscicapa striata			C	C	B	C	B
A322	Ficedula hypoleuca			C	C	B	C	B
A265	Troglodytes troglodytes	C	C		C	B	C	B
A335	Certhia brachydactyla	C	C		C	B	C	B
A266	Prunella modularis		C		C	B	C	B
A273	Phoenicurus ochruros		C		C	B	C	B
A276	Saxicola torquata		C		C	B	C	B
A317	Regulus regulus		R		C	B	C	B
A363	Carduelis chloris	C	C		C	B	C	B
A210	Streptopelia turtur			C	C	B	C	B
A283	Turdus merula	51-108 p			C	B	C	B
A285	Turdus philomelos		C	C	C	C	C	C
A287	Turdus viscivorus			R	C	C	C	C
A286	Turdus iliacus			R	C	C	C	C
A247	Alauda arvensis			C	C	B	C	B
A208	Columba palumbus			R	C	B	C	B
A113	Coturnix coturnix			C	C	B	C	B
A184	Larus argentatus	101-250 p			C	B	C	B
A179	Larus ridibundus		C		C	B	C	B
A155	Scolopax rusticola			C	C	B	C	B

### 3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.	Stazion.			
1303	Rhinolophus hipposideros	P				C	A	C A
1304	Rhinolophus ferrumequinum	P				C	A	C A

### 3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

**3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE****3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC**

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1078	Callimorpha quadripunctaria	C			C	A	C	A
1088	Cerambyx cerdo	P			C	A	B	A

**3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE	VALUTAZIONE SITO			
			Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1445	Bassia saxicola	101-250	A	B	A	B

### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO						NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M	A	R	F	I	P		
						P	P	D
					I	Boyeria irene	P	C
						P Campanula fragilis	P	D
						P Chamaerops humilis	C	B
			R			Coluber viridiflavus	C	C
						P Crocus imperati	P	D
						P Erica terminalis	P	D
						P Globularia neapolitana	P	D
						P HELICHRYSUM LITOREUM GUSS. (INCL. H	P	D
						P Limonium johannis	P	B
						P LITHODORA ROSMARINIFOLIA (TEN.) JOH	P	A
					I	Lucanus tetraodon	P	D
			R			Podarcis sicula	C	C
						P SESELI POLYPHYLLUM TEN.	P	D
						P SILENE GIRALDII GUSS.	P	D
						P Verbascum rotundifolium	P	D

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites)	20
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	20
Dry grassland, Steppes	5
Other arable land	2
Evergreen woodland	5
Mixed woodland	5
Non-forest areas cultivated with woody plants (including Orchards, groves, Vineyards, Dehesas)	10
Coastal sand dunes, Sand beaches, Machair	3
Shingle, Sea cliffs, Islets	30
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

### Altre caratteristiche sito

Area di natura calcareo dolomitica, a tratti ricoperta da depositi piroclastici, presenza di terrazzi originatisi per erosione marina. Pareti rocciose.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Vegetazione rappresentata da diversi stadi della serie del Leccio, fino alla Lecceta. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. Macchia a mirto e lentisco. Interessante zona di avifauna migratoria e stanziale (Falco peregrinus e Sylvia undata). Ricca chiropterofauna.

### 4.3. VULNERABILITÀ

Rischi dovuti all'erosione naturale e smottamenti. Eccessiva presenza antropica legata soprattutto al turismo.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

Public %: 10; Private %: 90;

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

AA.VV., 1984 - Flora da proteggere. Istituto Orto Botanico dell'Università di Pavia. Pavia.  
BEGUINOT A., 1905a - Appunti per una flora dell'Isola di Capri. Bull. Soc. Bot. Ital., (1-2): 42-53.  
BEGUINOT A., 1905b - La vegetazione delle isole ponziane e napoletane. Ann. di Bot., 3(3): 181-453.  
GUADAGNO M., 1931 - Flora Caprearum Nova. Arch. Bot., 7: 7-38; 145-176; 244-275.  
GUADAGNO M., 1932 - Flora Caprearum Nova. Arch. Bot., 8: 65-80; 143-158; 275-295.  
LA VALVA V., 1981-82 - Piante endemiche o rare dell'Italia meridionale:1-2.  
Delphinoa, n.s., 23-24:123-128.

---

MAZZOLENI S., RICCIARDI M., 1990 - Carta della vegetazione dell'Isola di Capri. Ist. di Bot. Generale e Sistematica della facoltà di Agr. dell'Università di Napoli Federico II. Portici.  
MAZZOLENI S., RICCIARDI M., 1993 - Boschi misti costieri in Campania. Ann. di Bot. (Studi sul Territorio), 51(suppl. 10): 341-351.  
MEROLA A., 1953 - Sul rinvenimento di *Linaria reflexa* Chaz. a Capri. Bull. Soc. Natur. Napoli, 62: 21-25.  
RICCIARDI M., MAZZOLENI S., 1991 - Flora illustrata di Capri. Electa Napoli, Napoli.



## **4. DESCRIZIONE SITO**

### **4.7. STORIA**

## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300015021	-	100

## 6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

### 6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
100	A B <b>C</b>	30	+ <b>0</b> -
180	A <b>B</b> C	100	+ <b>0</b> -
403	A <b>B</b> C	50	+ <b>0</b> -
501	A <b>B</b> C	40	+ <b>0</b> -
502	A <b>B</b> C	50	+ <b>0</b> -
509	A B <b>C</b>	10	+ <b>0</b> -
622	A <b>B</b> C	25	+ <b>0</b> -
720	A B <b>C</b>	15	+ <b>0</b> -
409	A <b>B</b> C	20	+ <b>0</b> -
740	A <b>B</b> C	40	+ <b>0</b> -
900	<b>A</b> B C	40	+ <b>0</b> -
943	A <b>B</b> C	50	+ <b>0</b> -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### 6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:

## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

**NUMERO MAPPA  
NAZIONALE**

**SCALA**

**PROIEZIONE**

***DIGITISED FORM AVAILABLE (\*)***

196-ISO

25000

UTM

***(\*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)***

***Fotografie aeree allegate***

## 8. DIAPOSITIVE

## NATURA 2000

### FORMULARIO STANDARD

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI D  
'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC)

E

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)

### 1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO

<i>1.1. TIPO</i>	<i>1.2. CODICE SITO</i>	<i>1.3. DATA COMPILAZIONE</i>	<i>1.4. AGGIORNAMENTO</i>
C	IT8030039	200310	200907

*1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000*  
NATURA 2000 CODICE SITO  
IT8030011

*1.6. RESPONSABILE(S):*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione  
Conservazione della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma

*1.7. NOME SITO:*

Settore e rupi costiere orientali dell'Isola di Capri

*1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE*

*DATA PROPOSTA SITO COME SIC:*

199505

*DATA CONFERMA COME SIC:*

*DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM*

200404

*DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC:*

## 2. LOCALIZZAZIONE SITO

### 2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO

LONGITUDINE

E 14 15 33

LATITUDINE

40 33 15

W/E (Greenwish)

### 2.2. AREA (ha):

96,00

### 2.3. LUNGHEZZA SITO (Km):

### 2.4. ALTEZZA (m):

MIN

0

MAX

250

MEDIA

200

### 2.5. REGIONE AMMINISTRATIVA:

CODICE NUTS

IT8

NOME REGIONE

CAMPANIA

% COPERTA

100

### 2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA:

Alpina

☐

Atlantica

☐

Boreale

☐

Continente

☐

Macaronesica

☐

Mediterranea

☒

### 3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

#### 3.1. *Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito:*

##### **TIPI DI HABITAT ALLEGATO I:**

CODICE	% COPERTA	RAPPRESENTATIVITA	SUPERFICE RELATIVA	GRADO CONSERVAZIONE	VALUTAZIONE GLOBALE
1240	30	A	C	A	A
5330	25	A	C	B	B
6220	15	C	C	C	C
9340	10	B	C	B	B
5210	5	A	C	A	A
5320	5	B	C	B	B
8330	1	A	C	A	B
8310	1	A	C	A	B

### **3.2. SPECIE**

***di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE***

***e***

***elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE***

***e***

***relativa valutazione del sito in relazione alle stesse***



### 3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
			Roprod.	Svern.				
A031	Ciconia ciconia	6-10 p		R	C	B	C	B
A197	Chlidonias niger			P	C	B	C	B
A193	Sterna hirundo			P	C	B	C	B
A338	Lanius collurio			C	C	B	C	B
A010	Calonectris diomedea		C	C	C	B	C	B
A072	Pernis apivorus			C	C	B	C	B
A094	Pandion haliaetus			R	C	B	C	B
A321	Ficedula albicollis			C	C	B	C	B
A084	Circus pygargus			R	C	B	C	B
A103	Falco peregrinus	2 p			C	B	C	B
A081	Circus aeruginosus			R	C	B	C	B
A073	Milvus migrans			R	C	B	C	B
A100	Falco eleonorae			R	C	B	C	B

### 3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO				
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale	
			Roprod.	Svern.					Stazion.
A184	Larus argentatus	101-250 p				C	B	C	B
A182	Larus canus		R			C	B	C	B
A183	Larus fuscus		R	R		C	B	C	B
A179	Larus ridibundus		C	C		C	B	C	B
A155	Scolopax rusticola			R		C	B	C	B
A210	Streptopelia turtur			C		C	B	C	B
A283	Turdus merula	6-10 p				C	B	C	B
A285	Turdus philomelos		R	C		C	B	C	B
A113	Coturnix coturnix			C		C	B	C	B
A391	Phalacrocorax carbo sinensis		P	P		C	B	C	B
A281	Monticola solitarius			P		C	B	C	B
A278	Oenanthe hispanica			P		C	B	C	B
A256	Anthus trivialis			C		C	B	C	B
A311	Sylvia atricapilla	C	C	C		C	B	C	B
A310	Sylvia borin			C		C	B	C	B
A305	Sylvia melanocephala	C	R	C		C	B	C	B
A304	Sylvia cantillans			C		C	B	C	B
A315	Phylloscopus collybita		C	C		C	B	C	B
A316	Phylloscopus trochilus			C		C	B	C	B

A314	Phylloscopus sibilatrix			C	C	B	C	B
A318	Regulus ignicapillus	R	C	C	C	B	C	B
A277	Oenanthe oenanthe			C	C	B	C	B
A269	Erithacus rubecula		C	C	C	B	C	B
A274	Phoenicurus phoenicurus			C	C	B	C	B
A299	Hippolais icterina			C	C	B	C	B
A309	Sylvia communis			C	C	B	C	B
A319	Muscicapa striata			C	C	B	C	B
A322	Ficedula hypoleuca			C	C	B	C	B
A265	Troglodytes troglodytes	C	C		C	B	C	B
A335	Certhia brachydactyla	C	C		C	B	C	B
A266	Prunella modularis		C		C	B	C	B
A273	Phoenicurus ochruros		C		C	B	C	B
A276	Saxicola torquata		C		C	B	C	B
A317	Regulus regulus		R		C	B	C	B
A363	Carduelis chloris		C		C	B	C	B

### 3.2.c. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				
1303	Rhinolophus hipposideros	P			C	A	C	A
1304	Rhinolophus ferrumequinum	P			C	A	C	A

### 3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

### 3.2.e. PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

### 3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC

CODIC E	NOME	POPOLAZIONE			VALUTAZIONE SITO			
		Roprod.	Migratoria		Popolazion e	Conservazione	Isolamento	Globale
		Roprod.	Svern.	Stazion.				

---

1078	Callimorpha quadripunctaria	C	C	A	C	A
1088	Cerambyx cerdo	P	C	B	B	B

**3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC**

CODICE	NOME	POPOLAZIONE	VALUTAZIONE SITO			
			Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1445	Bassia saxicola	101-250	A	B	A	B

### 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna

GRUPPO						NOME SCIENTIFICO	POPOLAZIONE	MOTIVAZIONE
B	M	A	R	F	I	P		
						P	P	<b>B</b>
					I	Boyeria irene	P	<b>D</b>
						P	P	<b>D</b>
						P	P	<b>D</b>
			R			Coluber viridiflavus	C	<b>C</b>
						P	P	<b>D</b>
						P	P	<b>B</b>
						P	P	<b>D</b>
						P	P	<b>C</b>
						P	P	<b>A</b>
					I	Lucanus tetraodon	P	<b>D</b>
			R			Podarcis sicula	C	<b>C</b>
			R			Podarcis sicula coerulea	C	<b>B</b>
						P	P	<b>B</b>

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali)

## 4. DESCRIZIONE SITO

### 4.1. CARATTERISTICHE GENERALI SITO:

Tipi di habitat	% coperta
Other land (including Towns, Villages, Roads, Waste places, Mines, Industrial sites)	10
Coastal sand dunes, Sand beaches, Machair	2
Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	42
Dry grassland, Steppes	5
Mixed woodland	2
Shingle, Sea cliffs, Islets	35
Evergreen woodland	2
Artificial forest monoculture (e.g. Plantations of poplar or Exotic trees)	2
<b>Copertura totale habitat</b>	<b>100 %</b>

### Altre caratteristiche sito

Rupi calcaree mesozoiche, presenza di terrazzi originatisi per erosione marina.

### 4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA

Popolamenti vegetali delle coste rocciose mediterranee. Significativa presenza di piante endemiche ad areale puntiforme. Interessante avifauna migratoria.

### 4.3. VULNERABILITÀ

Rischi dovuti all'erosione naturale e smottamenti. Eccessiva antropizzazione ed urbanizzazione a scopi turistici.

### 4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO

### 4.5. PROPRIETÀ

### 4.6. DOCUMENTAZIONE

BEGUINOT A., 1905a - Appunti per una flora dell'Isola di Capri. Bull. Soc. Bot. Ital., (1-2): 42-53.  
BEGUINOT A., 1905b - La vegetazione delle isole ponziane e napoletane. Ann. di Bot., 3(3): 181-453.  
GUADAGNO M., 1931 - Flora Caprearum Nova. Arch. Bot., 7: 7-38; 145-176; 244-275.  
GUADAGNO M., 1932 - Flora Caprearum Nova. Arch. Bot., 8: 65-80; 143-158; 275-295.  
LA VALVA V., 1981-82 - Piante endemiche o rare dell'Italia meridionale:1-2.  
Delphinioa, n.s., 23-24:123-128.  
MAZZOLENI S., RICCIARDI M., 1990 - Carta della vegetazione dell'Isola di Capri. Ist. di Bot. Generale e Sistematica della facoltà di Agr. dell'Università di Napoli Federico II. Portici.  
RICCIARDI M., MAZZOLENI S., 1991 - Flora illustrata di Capri. Electa Napoli, Napoli.

## **4. DESCRIZIONE SITO**

### **4.7. STORIA**

## 5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE CON CORINE:

### 5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale:

CODICE	%COPERTA
IT00	100

### 5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI:

**designati a livello Nazionale o Regionale:**

**designati a livello Internazionale:**

### 5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPi CORINE":

CODICE SITO CORINE	SOVRAPPOSIZIONE TIPO	%COPERTA
300015021	-	100

## 6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE

### 6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE DEL SITO INFLUENZATA

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito:

CODICE	INTENSITÀ	%DEL SITO	INFLUENZA
300	<b>A</b> B C	40	+ 0 -
180	A <b>B</b> C	100	+ <b>0</b> -
403	A <b>B</b> C	20	+ <b>0</b> -
409	A <b>B</b> C	20	+ <b>0</b> -
501	A <b>B</b> C	40	+ <b>0</b> -
502	A <b>B</b> C	30	+ <b>0</b> -
900	A <b>B</b> C	30	+ <b>0</b> -
943	A <b>B</b> C	50	+ 0 -
740	A <b>B</b> C	40	+ <b>0</b> -
530	A <b>B</b> C	25	+ 0 -
622	A <b>B</b> C	30	+ 0 -
720	A B <b>C</b>	15	+ 0 -

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito:

### 6.2. GESTIONE DEL SITO

ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO

GESTIONE DEL SITO E PIANI:



## 7. MAPPA DEL SITO

### *Mappa*

**NUMERO MAPPA  
NAZIONALE**

**SCALA**

**PROIEZIONE**

***DIGITISED FORM AVAILABLE (\*)***

196-ISO

25000

UTM

***(\*) CONFINI DEL SITO SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE? (fornire le referenze)***

***Fotografie aeree allegate***

## 8. DIAPOSITIVE





# REGIONE CAMPANIA

## PARCO REGIONALE "MONTI LATTARI"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO

Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
- n. 781, del 13 neembre 2003

**TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari".**

**IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale n. 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 ad oggetto "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione del Parco Regionale dei MONTI LATTARI";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "POLITICA DEL TERRITORIO", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

**DECRETA**

**- Art. 1 -**

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale dei "MONTI LATTARI".

2. L'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale dei "Monti Lattari" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

**- Art. 2 -**

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale dei "Monti Lattari":

a. il Presidente;

b. il Consiglio Direttivo;

c. la Giunta Esecutiva;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del pre-

sente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

**- Art. 3 -**

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;

c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;

e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;

f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

**- Art. 4 -**

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

2. Trasmettere all'A.G.C. "Gabinetto Presidenza Giunta Regionale", al Settore "Tutela dell'Ambiente" ed al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

13 novembre 2003

*Bassolino*

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 26 settembre 2003 - Deliberazione N. 2777 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione del Parco dei “Monti Lattari” - (con allegati).**

*omissis*

**PREMESSO:**

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette – ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto “l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania” all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso Conferenze apposite;

**CONSIDERATO:**

- CHE l'art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

1. la Giunta Regionale, sentita la III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti di istituzione dell'area protetta sul territorio;

2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province, i Comuni e le Comunità Montane interessati;

- CHE in data 7 agosto 2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale dei “MONTI LATTARI” per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 1031/SP del 26 agosto 2003, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione del Parco Regionale dei Monti Lattari per l'acquisizione del sentito della III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

- CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Cartografia della perimetrazione del Parco con la zonizzazione interna;

2. Norme di salvaguardia;

3. Deliberazioni degli Enti Locali;

4. Documento di indirizzo;

5. Verbale della Conferenza conclusiva degli Enti Locali;

- CHE la III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 25 settembre 2003, hanno licenziato detta proposta, esprimendo all'unanimità di voto dei presenti, parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, come riportate nella nota prot. 1355/3<sup>a</sup> Comm. – 382/4<sup>a</sup> Comm. = 25.09.2003;

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco Regionale dei “MONTI LATTARI” ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, dover istituire il parco Regionale dei “MONTI LATTARI” ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

**VISTI:**

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;

- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

**DELIBERA**

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale dei “MONTI LATTARI”;

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (all. “A”), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione del Parco Regionale dei “MONTI LATTARI”;

3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell'allegato “B”, come integrate e modificate dal parere reso dalle competenti Commissioni, allegato “B/1”, entrambi parte integrante della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale dei “MONTI LATTARI” ha le finalità di cui alla L.R. 33/93, nonché del documento di indirizzo (all. “C”) che forma parte integrante del presente atto;

5. Dare atto che la relativa cartografia resta depositata presso il Settore Politica del Territorio – Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette;

6. Dare mandato al Settore “Politica del Territorio” per tutti gli atti conseguenziali;

7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore “Politica del Territorio” per competenza, nonché ai Settori “Ecologia”, “Tutela dell'Ambiente”, “Sviluppo Attività Settore Primario” e “Foreste, Caccia e Pesca”;

8. Inviare la presente deliberazione unitamente alle Tavole riportanti la perimetrazione del Parco, al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino



## Allegato "A"

### REGIONE CAMPANIA

### PARCO REGIONALE "MONTI LATTARI"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)  
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

### NUOVA PERIMETRAZIONE (Art. 34 L.R. n° 18/2000)



confini del Parco



zona A - Area di Riserva Integrale



zona B - Area di Riserva Generale



zona C - Area di Riserva Controllata




**Cartografia alla scala 1:25.000**

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO  
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"


# **PARCO REGIONALE "MONTI LATTARI" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI**

**Cartografia alla scala 1:25.000**





















































ALLEGATO "B"

## Regione Campania

### Parco Regionale dei Monti Lattari

#### NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

1. L'area del Parco Regionale dei Monti Lattari, così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:
- zona "A" – Area di riserva integrale;
  - zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
  - zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alle situazioni socio-economiche presenti.

#### 2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

##### a) Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

E' vietato aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della Campania dell'atto istitutivo del Parco.



Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.  
E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

**b) Protezione della fauna.**

***E' vietato:***

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali e/o al Corpo Forestale dello Stato e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previa intesa con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restando il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

**c) Raccolta di singolarità.**

***E' vietato*** effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

**d) Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.**

***E' vietato*** introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

***E' vietato*** raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

***E' vietato*** accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciuleti, nonché quelli relativi a

tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

**E' vietata** nelle zone "A" l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

**e) Tutela delle zone boschive.**

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

**f) Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.**

**E' vietato** realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque in conformità con il Regolamento di Ingegneria naturalistica in vigore nella Regione Campania.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Anche il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito conformemente al Regolamento di Ingegneria naturalistica in vigore nella Regione Campania.

Per tutti gli interventi ricadenti nelle aree a rischio dei Piani di Bacino va altresì acquisito il parere dell'Autorità di Bacino competente.

**g) Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.**

**E' vietato** - ad eccezione delle zone "C" e delle infrastrutture viarie e ferroviarie già programmate e finanziate, nonché di quelle comprese nel Piano di mobilità sostenibile della Penisola Sorrentina - aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

per i soli comuni della Provincia di Napoli  
di quelle comprese nel Piano di mobilità  
sostenibile della Penisola Sorrentina già approvato  
dalla medesima Provincia

**E' consentita** la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti, nonché, nelle zone "B" e limitatamente alle zone agricole, la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali, di piccole rampe di collegamento tra i terrazzamenti e di percorsi e sentieri esclusivamente pedonali, mentre nelle sole zone "C" la realizzazione di indispensabili strade pubbliche di larghezza non superiore a 3,00 m.

E' consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

**E' vietato** apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani, in assenza di una specifica disciplina redatta ed approvata dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

#### h) Infrastrutture Impiantistiche.

**Non è consentito** installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco.

**E' vietato** realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'anticendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

**E' consentita** la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

**E' consentita** in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", ove è consentito l'adeguamento di quelle preesistenti) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.

#### i) Circolazione.

**E' vietato** nelle zone "A" e "B" circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderale, fatta eccezione per i mezzi necessari al trasporto di prodotti e degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

#### j) Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

In tutte le zone per il patrimonio edilizio esistente **sono consentiti**:

- a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 32/1992 delle leggi regionali 15/2000 e 19/2001, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984, nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 31 lettera d) della medesima

legge 457/78, tranne che per le zone "A", rivolto alla riqualificazione edilizia e per i soli edifici realizzati dopo il 1936, senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti a meno degli adeguamenti previsti nel successiva lettera d);

- b) Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per le attività di agriturismo e turismo rurale, turistico-ricettive, per lo sport ed il tempo libero, nonché per attività e servizi pubblici ed ad uso pubblico,
- c) interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;
- d) l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno, nonché per le attività produttive già presenti sul territorio;
- e) tranne che nella zona "A", l'applicazione della legge 122/89 per la sola realizzazione di parcheggi pertinenziali ed il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

2. Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

- tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltici nonché le persiane avvolgibili;
- i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e displuvio e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;
- le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;
- le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato. E' vietato l'uso di alluminio anodizzato;
- i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;
- le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;
- gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

3. Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:
- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;
  - al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto g) dell'art. 3 "Zonizzazione"
- In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri.
4. Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.
5. I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.
6. Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.
7. Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unicamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione, e/o presentazione di DIA, è verificata dal Comune all'atto della presentazione dell'istanza per l'esecuzione degli interventi. Al termine del procedimento amministrativo previsto dalle norme statali e regionali vigenti il Comune invia immediata comunicazione alla Regione o all'Ente Parco, laddove costituito, ai sensi della normativa della legge regionale 33/1993.

### 3. ZONIZZAZIONE

**Zona "A" – Area di tutela integrale.**

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona "A" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

**E' vietata:**

- la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, floristiche, faunistiche, mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
- l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti

**E' consentito:**

- praticare le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali, con le seguenti prescrizioni:
  - è vietato l'impianto di nuove serre di qualsiasi tipo e dimensione;
  - è vietata l'introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
  - è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.
- il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l'obbligo, per l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell'inclusione del territorio in area Parco.

**Zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione.**

Nella zona "B" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui all'art. 2:

- a) Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;
- b) Protezione della fauna. In tale area è vietata:
- l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
  - la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.
- c) Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.  
Sono ammesse e regolamentate:
- secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.
  - gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.
  - le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.
- fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

d) Circolazione.

E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture connesse alle attività del Parco e per i mezzi necessari alle normali attività di sorveglianza e soccorso.

e) Infrastrutture impiantistiche.

E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;

f) Uso del suolo.

Sono consentiti:

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

g) Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.

Sono consentiti:

- l'adeguamento igienico funzionale delle case rurali esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti dall'art. 1, comma 8 al titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) della L.R. 14/82. Le attrezzature e le pertinenze rurali possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti con il vincolo della destinazione.
- secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare

dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; anche non in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali. In ogni caso occorre preventivo parere dell'Ente Parco che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

- le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.
- l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.
- la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.
- la realizzazione di attrezzature pubbliche comunali e territoriali, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nei limiti dei seguenti parametri: rapporto di copertura pari a 1/10 della superficie fondiaria e altezza massima 8 metri, purché compatibili con l'esigenza della tutela paesistica e con il rispetto dei punti di vista panoramici e previo parere vincolante dell'Ente Parco.

#### h) Complesso "Monte Faito"

Per la parete ricadente in zona "B" del cosiddetto "Complesso del Monte Faito", ricadente in gran parte nel comune di Vico Equense ed in parte nei comuni di Castellammare di Stabia e Pimonte, in relazione alla possibilità di rilancio turistico dell'intero Parco dei Monti Lattari, sono inoltre consentiti interventi che consentano la realizzazione:

- di strutture dell'Ente Parco, compreso locali per l'informazione e la documentazione sul parco, la presentazione e la vendita dei prodotti locali, la ristorazione, la medicheria ed il pronto soccorso;
- di un Centro di documentazione ambientale dei Monti Lattari e del Faito, connesso ad un laboratorio di ricerca con l'Università ed altri centri scientifici;
- di attività sportive, riqualificando ed adeguando le strutture sportive già esistenti, compreso il maneggio in relazione alla opportunità di incrementare passeggiate a cavallo;
- la ricettività turistico-ricettiva rivolta al mondo della scuola, dello sport ed ai giovani in generale, utilizzando prevalentemente le strutture edilizie esistenti.

E' ammesso un ampliamento una tantum dei fabbricati fino al 30% delle superfici utili esistenti esclusivamente per le destinazioni d'uso di cui ai punti precedenti. Tutti gli interventi devono essere rivolti ad una valorizzazione ambientale del sito, tutelando l'importante patrimonio boschivo e arbustivo esistente e riqualificando le strutture edilizie, i sentieri, le recinzioni e l'insieme delle opere esistenti.



**Zona "C" – Area di riqualificazione urbana e ambientale e di promozione e sviluppo economico e sociale.**

Nella zona "C" vigono le norme degli strumenti urbanistici vigenti, come integrate dalle norme generali di salvaguardia di cui all'art. 2 ~~e quelle della zona "B"~~, nonché le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della legge regionale di attuazione della legge 179/92.

**4. NORME GENERALI E TRANSITORIE**

**Norme transitorie.** Nelle more della costituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

**Vigilanza.** La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

**Cartografia:** La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette della Regione Campania e presso le Direzioni Competenti delle Province di Napoli e Salerno.

Versione approvata nella conferenza degli Enti del 30.06.2003

COMUNE DI C. HARE DI STABIA - ARCH. QUINTAVALLE - *M*

COMUNE DI GRAGNANO - ASS. Z.C.P.P. *W*

COMUNE DI META - SINDACO CARLO SASSI *Sassi*

COMUNE DI ASEOLA

IL SINDACO  
(Dr. Tommaso Cuomo)

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - SINDACO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNITA' MONTANA MONTICATTARI  
PENISOLA SORRENTINA - Vice Presidente *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI PINOZZO - SINDACO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI TRAMONTI - Delfo Girello *Girello*

COMUNE DI CAVA DEI TIRRENI - ASSESSORE DELEGATO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI SANTI'EGIDIO MONTEALPINO - CONSIGLIERE DELEGATO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI PRAIANO - SINDACO - *Dr. Tommaso Cuomo*

PROVINCIA DI SALERNO - ANGELO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI VICO EQUENSE *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI POSITANO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI MAIORI *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI AMALFI *Adelle M. M. M.*

PROVINCIA DI NAPOLI - ASSESSORE AL  
PTCP e PARCA *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI NOCERA INFERIORE ASS. SCHIARO *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI CETOIA RES. UTC. C.C.P.P. *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI FARELLI C.P.P. di *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI VESTRO SPARE *Dr. Tommaso Cuomo*

COMUNE DI TACANI *Dr. Tommaso Cuomo*




ALLEGATO "B/1"



Consiglio Regionale della Campania

AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ASSESSORE REG.LE TUTELA AMBIENTE  
PRESIDENTI GRUPPI CONSILIARI



prot.: 1355/3ª Comm. - 382/4ª Comm.=25.09.2003

ogg.: RICHIESTA PARERE (ART. 34 L.R. 18/2000):

A) PARCO REGIONALE CAMPI FLEGREI

(REG. GEN. 373/II)

B) RISERVA REGIONALE FOCE VOLTURNO COSTA-LICOLA

(REG. GEN. 384/II)

C) PARCO REGIONALE MONTI LATTARI

(REG. GEN. 400/II)

Per gli atti di Vs. competenza, si comunica che, nella seduta congiunta delle Commissioni Consiliari 3ª e 4ª svoltesi il 25 settembre 2003, è stato espresso, all'unanimità dei presenti, **PARERE FAVOREVOLE** relativamente ai provvedimenti in oggetto con le seguenti prescrizioni:

- 1) Stralciare dalle norme di salvaguardia tutte quelle che modificano standards e parametri urbanistici meno limitativi rispetto alle norme nazionali e regionali vigenti; pertanto, fino all'approvazione del Piano del Parco, si applicano le norme urbanistiche nazionali e regionali più restrittive;
- 2) Tutte le eccezioni e/o deroghe ai divieti prescritti nelle norme di salvaguardia sono ammesse previo parere vincolante dell'Ente Parco.


Si precisa che nel corso del dibattito sono emerse anche le seguenti raccomandazioni:

- A) Per quanto riguarda il Parco dei Campi Flegrei, aggiungere: "è consentito svolgere attività sportiva negli specchi d'acqua dei laghi purchè non effettuata con mezzi a motore";
- B) Stante la concessione regionale per l'esercizio dell'attività sportiva di sci nautico in località Foce Licola, sotto l'egida della Federazione Italiana Sci Nautico, considerato che tale attività, di carattere saltuario e stagionale, ha un limitatissimo impatto ambientale e non sussistono impedimenti di altra natura per l'esercizio di uno sport che non può certo definirsi "di massa", occorre una deroga alle norme di salvaguardia che, nel riconfermare tale concessione, consenta l'uso di natanti a motore per l'esclusivo uso di traino e lancio degli atleti.

Distinti Saluti.

Il Presidente 3ª Commissione  
(Andrea De SIMONE)

Il Presidente 4ª Commissione  
(Raffaele PETRONE)



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

ALLEGATO "C"

## Parco Regionale dei Monti Lattari

## Documento d'indirizzi

(Intesa Istituzionale ex art. 14 e 15 L. 142/90 e art. 22 L. 394/91)

**PREMESSA**

La legge 394 del 1991, con le profonde innovazioni introdotte sia nell'impianto e nei contenuti pianificatori sia nei criteri di tutela delle aree protette, costituisce il primo punto di riferimento per la identificazione dei principi generali a cui deve essere improntata la concertazione per la perimetrazione e la definizione delle norme di salvaguardia del Parco dei Monti Lattari da sottoporre alla Regione Campania.

La legge 394/91 ha istituito in modo organico le aree naturali protette in Italia, sancendo le competenze in materia dello Stato e delle Regioni e la conseguente indicazione dei criteri e delle finalità per la individuazione e realizzazione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali.

Il primo e più generale principio è quello espressamente dettato dall'art. 1, comma 1 della legge 394/91 che attribuisce alle aree protette il compito di "garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale".

Una innovazione sostanziale che sposta l'attenzione e l'obiettivo della pianificazione delle aree protette dal mero vincolo (a volte sinonimo di inerzia) alla previsione di interventi di recupero, risarcimento, difesa ambientale che, unitamente alla tutela, inneschino, laddove compatibili, processi di valorizzazione e fruizione.

In altri termini viene per la prima volta introdotto un concetto di conservazione basato su un rinnovato rapporto tra uomo e natura: La pianificazione e

programmazione di condizioni e di investimenti volti allo sviluppo sostenibile ed eco-compatibile sono assunte come strumenti capaci di garantire la convivenza tra attività umane e tutela della natura, intesa, quest'ultima, come obiettivo imprescindibile.

L'art. 22 della legge 394/91 prevede specificamente la partecipazione delle Province al procedimento di istituzione dell'area protetta, attraverso "conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio".

La Regione Campania, ai sensi dell'art. 23 della citata legge 394/91 con la legge regionale n. 33 del 01/09/1993, che detta le norme per "L'istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" ha iniziato un'azione di riequilibrio ecologico, adottando le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare la biodiversità, invertendo il processo di depauperamento del patrimonio naturalistico, innescando un processo di ricostruzione di una rete ecologica, con particolare attenzione per l'area metropolitana, conservando le aree a valenza naturalistica ancora esistenti e prevedendo misure di mitigazione degli effetti delle infrastrutture esistenti e programmate.

Gli art. 14 e 15 della legge 142/90 (oggi testo unico degli Enti locali D.lvo 267/60) affidano alla Provincia l'individuazione e la delimitazione dei parchi e delle riserve naturali.

L'art. 57 del D.Lvo 112/98 ha affidato al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il valore anche di Piano per la tutela della natura, dell'ambiente e del paesaggio, purché venga redatto con l'Ente preposto alla tutela ed in tal caso con la Regione.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Resta evidente che l'insieme delle norme determinano un quadro confuso delle competenze sulla individuazione e delimitazione delle aree naturali protette regionali, superabile, nel breve periodo, con la realizzazione di un'intesa istituzionale tra Regione Campania, Provincia e Comuni nei cui territori ricade l'area protetta.

A tal fine la Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 22 della legge 394/91, ha costituito un tavolo permanente di consultazione con i Comuni della penisola Sorrentina e dei Monti Lattari per la formulazione del "documento di indirizzo", per la delimitazione provvisoria dell'area del Parco e per la formulazione delle relative norme di salvaguardia.

### **OBIETTIVI PREMINENTI DEL PARCO**

Nella programmazione degli obiettivi che il Parco deve perseguire vi è la conservazione, la tutela e il ripristino delle caratteristiche naturali con particolare riguardo a:

- specie floristiche e faunistiche, associazioni vegetali e zoocenosi, loro habitat,
- specialmente se rari o di particolare interesse naturalistico;
- habitat e luoghi di sosta per la fauna selvatica, specialmente sui grandi percorsi migratori della stessa;
- biotopi, formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico, didattico e paesaggistico;
- la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale, anche al fine di un migliore rapporto uomo - ambiente;
- la promozione di attività educative, di formazione, di ricerca scientifica, anche di tipo interdisciplinare;
- lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle funzioni ambientali compatibili con esse.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Questi obiettivi e finalità si dovranno tradurre in realtà tramite modalità di tutela e valorizzazione differenziate da una zona all'altra del parco, secondo le caratteristiche fisico-ambientali di ciascuna zona, il tipo di attività produttive esistenti, le attività ricreative compatibili, la maggiore o minore presenza antropica.

In alcune zone potrà essere preminente la conservazione, in altre la fruizione e le attività educative, in altre ancora lo sviluppo delle esistenti attività agricole e forestali quale fattore garante della mantenimento e valorizzazione di paesaggi naturali antropizzati.

#### AMBITO TERRITORIALE

Le zone protette devono essere considerate come territori che interagiscono con tutto il territorio limitrofo, e non come zone a sé stanti e isolate. Le zone attigue rappresentano infatti il continuum naturale rispetto all'area di Parco le cui influenze sull'area protetta vanno attentamente prefigurate.

Perciò si ritiene fondamentale, per una completa e puntuale comprensione del contesto, procedere ad un'analisi dell'insieme dei territori comunali comunque cointeressati dalla zona protetta, e così fornire un quadro completo del contesto territoriale in cui il Parco si inserisce, e delle relazioni che legano tale contesto agli ambiti limitrofi..

Il Parco è inserito in un ambito territoriale costituito dai Comuni della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, per una superficie complessiva di circa 160 Km<sup>2</sup>. I Comuni interessati sono quelli di Agerola, Casola di Napoli, Castellamare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Vico Equense.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

In tale ambito è insediata una popolazione di circa 220.000 abitanti, con una densità abitativa che va dai 386 abitanti/Kmq di Agerola ai 3.700 abitanti/Kmq di Castellammare di Stabia, con una densità media tra i vari Comuni di circa 2.600 abitanti/Kmq.

La Penisola Sorrentina presenta una notevole varietà di ambienti che vanno da quello tipicamente montano, in corrispondenza delle cime del monte Faito, a quello più spiccatamente mediterraneo, man mano che ci si avvicina al mare; di conseguenza rappresenta uno dei tratti costieri campani più affascinanti dal punto di vista floristico e vegetazionale.

L'economia dell'area è di carattere integrato, con una significativa presenza di piccola industria agro-alimentare di qualità (lattiero-caseario, oleario, infusi idroalcolici), di artigianato artistico (intarsio ebanistico, ferro battuto, ricamo, pelli), di cantieristica da diporto (gozzo sorrentino) e di agricoltura tradizionale (olivo, agrumi, ortaggi, vigneti, noci, castagne, allevamenti), di artigianato di servizi (edilizia, meccanica), di agriturismo, con punte di eccellenza nel settore turistico (alberghiero, ristorazione, stabilimenti balneari, termalismo, convegnistica).

La straordinaria qualità ambientale dell'area ha costituito da sempre un elemento di forte attrazione per l'intervento dell'uomo, determinando una diffusa presenza di valori d'arte e di storia, in un territorio per secoli caratterizzato da un armonico equilibrio fra presenza umana e risorse naturali.

Nel più recente periodo, consistenti fenomeni di concentrazione edilizia, soprattutto in centri urbani, hanno determinato un'alterazione dell'originario equilibrio territoriale arrecando danni rilevanti anche alle attività economiche presenti sul territorio.

Le strutture urbane, soprattutto nel periodo estivo, non riescono ad offrire una elevata qualità di vita a causa del forte peso demografico, della insufficiente



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



dotazione di infrastrutture di trasporto e di parcheggi, della carenza di attrezzature urbane e di servizi civili.

~~La Penisola Sorrentina ed i Monti Lattari sono collegati alla rete autostradale~~  
tramite i caselli di Pompei, Castellamare di Stabia, Scafati ed Angri dell'autostrada A3, nel tratto Napoli - Pompei - Salerno.

La statale SS145 "sorrentina" percorre tutta la penisola costeggiando il mare, fino ad arrivare a Meta. Da Meta parte la SS163, Meta-Amalfi, una strada "a picco sul mare". Da Vico Equense si snoda la strada che conduce al Monte Faito.

Da Castellamare, inoltre, parte una strada di montagna - SS366 - che scavalca i monti Lattari, passa per Gragnano, Pimonte, Agerola per arrivare quindi ad Amalfi dove si congiunge con la SS163 Meta-Amalfi.

La ferrovia Circumvesuviana da oltre un secolo svolge un ruolo di grande importanza nel sistema di mobilità dell'area. La linea Napoli - Torre Annunziata - Sorrento serve la costa orientale del Golfo di Napoli, lungo una fascia urbanizzata che sfiora gli 800 mila residenti.

## QUADRO STORICO CULTURALI

L'area compresa tra il fiume Sarno e Punta Campanella dall'VIII sec. a.C. vede la presenza di una comunità di villaggi indigeni che verso la metà del VI secolo a.C. si sposta sulla costa (Pompei-Stabia) e negli scali commerciali della Penisola Sorrentina, punti di passaggio dei traffici etruschi.

Verso la fine del V sec. a.C. tutta la Campania cade progressivamente in mano agli Osco-Sanniti, popolazioni italiche che discendono dai monti del Sannio, e, da Cuma a Poseidonia (Paestum), l'unica isola di grecità rimarrà Neapolis, fondata dagli Eubei (primi colonizzatori greci d'occidente). Dalla fine del IV comincia la penetrazione romana che sarà definitiva dal 90/80 a.C.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Da Vico Equense a Punta Campanella e oltre, una massiccia opera di edificazione, come del resto in tutto il golfo di Napoli, ebbe luogo in tutti i punti più panoramici della costa, dove sorsero grandiose ville di famiglie di aristocratici romani.

Il territorio si popola di ville rustiche legate alla produzione del rinomato vino sorrentino e di fornaci per la produzione di anfore (molto richieste) e calici.

Già dal I sec. a.C. si assiste al sorgere in tutti i punti più panoramici della costa di ville romane costruite dalla élite romana che fin dal secolo precedente aveva eletto come luogo di otia e di villeggiatura il golfo di Napoli. La imponenza e il lusso di queste dimore aristocratiche sorrentine è documentata da alcuni ritrovamenti degni della capitale.


Le terrazze sul mare della villa di Pipiano (a sinistra del convento della Lobra a Massalubrense) erano impreziosite da una lungo ninfeo nel quale si specchiava un grandioso mosaico articolato sulla parete di contenimento (lunga circa 15 metri) in una ritmica successione di nicchie e pilastri decorate con vedute di giardini, candelabri, maschere, pesci, uccelli e incrostazioni di conchiglie.

La villa di Pollio Felice, con ambienti rivolti verso tutte le viste del golfo, aveva uno splendido portico costituito da colonne monolitiche in marmo che portava dal promontorio alla marina e un tempietto dedicato ad Ercole sul punto estremo del promontorio dove si vedono ancora le tracce dell'approdo.

Molte ville erano sul versante del golfo di Napoli, come quelle del Portiglione e di Punta San Lorenzo a Massalubrense, dell'hotel Vittoria a Sorrento e del Pizzo a S. Agnello.

La villa sulla Punta della Campanella, preceduta da un portico colonnato verso sud-ovest, circondata da esedre disposte verso i punti più panoramici, provvista di un faro nella parte più alta e disposta a terrazze, fu con relativa certezza costruita in funzione di guarnigione militare, in concomitanza con il trasferimento della corte imperiale romana a Capri da parte di Tiberio tra il 27 e il 37 d.C. Qui giungeva la Via Minervia che proveniva da Nuceria e che fu probabilmente lastricata proprio agli inizi del I secolo d.C.

Sul versante amalfitano, a parte alcuni ruderi a Marina del Cantone e a Crapolla, troviamo due ville sulle isole. Sul Gallo Lungo la casa attuale ricopre l'antica



PER  
CORIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

costruzione romana, ma sono ancora visibili i resti delle cisterne e dell'approdo, mentre di fronte (sulla Castelluccia) sopravvive lo scivolo, tagliato nella roccia, per tirare a secco le imbarcazioni. Della villa sull'isolotto d'Isca si conservano le calate a mare e i ninfei ricavati in anfratti naturali.

~~I monti che costituiscono la dorsale della penisola erano chiamati dagli antichi~~

Monti Sireniani e dai romani Monti Lattari (nome che ancora oggi conservano) con un esplicito riferimento alla produzione di latte e formaggio, come nell'altro nome documentato: Taurobulae 'che nutrono tori'. La pregiata carne dei vitelli della penisola, e in particolare di Massa, è decantata anche in vari scritti cinquecenteschi.

Il mare era molto pescoso e a Roma si consigliava di comprare lo helops (pesce spada o storione) a Sorrento. Decantati nelle fonti antiche sono i colli sorrentini ricchi di vigneti su pergolati che producevano il famoso Surrentinum esportato in molti porti del Mediterraneo. Controversa era la sua qualità: aspro e forte; passito; poco digeribile; consigliato ai convalescenti per la sua delicatezza, ma con conseguenze letali per il convalescente che ne abusava; raffrenava i catarri delle viscere e dello stomaco e non 'andava alla testa'; rivaleggiava con il Falernum, perchè sopportava l'invecchiamento e giungeva a maturazione dopo 20/25 anni e allora diventava digeribile.

Con la romanizzazione si assiste ad una grande opera di trasformazione del territorio. L'impianto urbano sorrentino, risalente al periodo osco-sannita, riceve un nuovo assetto con la monumentalizzazione di alcune insulae dove sorgono terme, teatro, foro ed edifici pubblici annessi.

Al posto di queste ville, furono edificate nel XVI secolo molte delle delle torri di avvistamento contro i saraceni. Altre videro in seguito il sorgere di monasteri, o di ville private. Presso le ville rustiche, disseminate nel territorio, sorsero invece dal Medio Evo, e più marcatamente dal XVI, secolo i primi nuclei dei vari casali.

Le torri di avvistamento, che caratterizzano tutte le coste del Regno di Napoli furono volute dal vicerè Don Parafan de Ribera e realizzate per la maggior parte durante il vicereame di Don Pedro di Toledo. In Penisola Sorrentina furono costruite, a spese degli abitanti, dopo la terribile invasione di Massa e Sorrento da



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

parte dei Turchi nel 1558. In quel periodo furono anche ricostruite e adeguate ai tempi la torre trecentesca dei Galli e quella coeva di Punta Campanella. Esse sono disposte in modo che ognuna sia in vista delle due vicine, talché in caso di pericolo dal mare si facevano segnalazioni con il fuoco di notte e con il fumo di giorno, e tali segnali venivano poi ripetuti a catena di torre in torre, mentre da alcune di esse (cosiddette 'torri cavallare') partiva un guardiano a cavallo per mettere in allarme gli abitanti dei casali.

Di grande fascino e valore storico è la Valle dei Mulini, una vallata posta ad est dell'abitato di Gragnano. Il fondo valle è percorso da un rivolo vernotico sulle cui sponde corre per un buon tratto una strada lastricata con basalto. La valle risulta suggestiva per gli anfratti e le grotte che ancora conserva allo stato naturale. Nella parte terminale, verso est, si trova l'apprezzata sorgente dell'acqua della "Forma". Nel '700 sorsero nella valle circa trenta mulini ad acqua per la molitura del grano. Alcuni di essi, sia pure diroccati, sono ancora visibili tra la folta vegetazione e danno luogo ad uno scenario assai suggestivo: tra questi ricordiamo il mulino del Monaco, mulino Ponte di Castello di Sopra, mulino Zi Cesare, mulino Grotticella, mulino Forma I, mulino Forma II.

#### **CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE, GEOLOGICHE, FLORO-FAUNISTICHE, NATURALISTICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE**

L'attuale assetto morfologico della regione Campania è strettamente connesso alle caratteristiche geologico-strutturali delle formazioni affioranti, alla evoluzione tettonico-sedimentaria cui tali formazioni sono state sottoposte nel corso del Quaternario.

Il settore tirrenico delle piane costiere è stato caratterizzato da imponenti fenomeni di ribassamento tettonico che hanno determinato la formazione di



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

"bacini" di ambiente marino prima e continentale poi (quest'ultimo fortemente alimentato dai potenti accumuli di materiale di origine alluvionale e vulcanica).

La Penisola Sorrentina, ubicata nel settore meridionale del bacino tirrenico, ~~costituisce un promontorio roccioso con orientamento ENE-WSW, che suddivide~~ geograficamente due ampie depressioni strutturali di età plio-quadernaria: a nord il graben del Golfo di Napoli nella Piana Campana e a sud quello di Salerno nella Piana del Sele.

L'attuale conformazione del paesaggio di quest'area e le sue peculiari caratteristiche ambientali sono legate ad una serie di complessi eventi geologici. Questi eventi interattivi sono connessi alla dinamica surrettiva della Catena Appenninica meridionale, alle fluttuazioni glacioeustatiche quadernarie del livello marino ed alle eruzioni vulcaniche pleisto-oloceniche flegree e vesuviane.

Tra gli aspetti geomorfologici più salienti viene segnalata la presenza di ripide falesie solcate trasversalmente da profonde, rettilinee ed acclivi forre. Queste ultime, a volte, si interrompono in prossimità della linea di costa con un brusco salto di quota e si ripresentano al disotto del livello marino dalla profondità di circa -2/3 m fino a circa -10/12 m, con sezione ridotta, pendenza minore e percorso solitamente curvilineo.

Sono presenti, inoltre, terrazzi d'abrasione marina a profondità comprese tra -5 m e -90 m circa ed alcune forme di erosione associate a quelle più superficiali (pozze di scogliera, docce, canali). Altre tracce di palestazionamenti del livello marino ben conservate quali solchi di battente attribuiti al Tirreniano (130.000 anni B.P.), si segnalano sulle aree emerse, mentre terrazzi marini sono presenti da +15 m a +35 m s.l.m. Alcune grotte di natura carsica e/o marina sono presenti sia lungo la falesia costiera (+8/10 m s.l.m. ed a quote maggiori), sia in ambiente sottomarino a varie profondità (tra -5 e -25 m circa).




PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il comportamento degli alti pendii in roccia calcarea e dolomitica è fortemente condizionato dal fattore strutturale (giacitura dei piani di stratificazione e dei sistemi di frattura) potendosi verificare di volta in volta scorrimenti planari di blocchi e lastre, ribaltamento di pilastri, scorrimenti di cunei. Nella Penisola Sorrentina i rilievi carbonatici sono sovente ricoperti da spessori massimi di alcuni metri di materiale vulcanico sabbioso limo-argilloso con pomici di origine vesuviana (materiali piroclastici) i quali, in concomitanza di eventi meteorici prolungati, sono soggetti a fenomeni di scorrimento e più spesso di colata rapida che hanno già prodotto in un passato presente e remoto danni e vittime.

L'instabilità dei materiali piroclastici è legata essenzialmente alla loro giacitura (poiché in molti casi si trovano ad avere una pendenza elevata, molto prossima alle condizioni limiti) e, soprattutto, alla circolazione delle acque sotterranee, lungo il contatto tra questi materiali e i sottostanti litotipi calcarei. È bene sottolineare che la differenza di permeabilità esistente tra i terreni carbonatici e quelli piroclastici, se da un lato facilita l'infiltrazione delle acque piovane, dall'altro è causa di probabili fenomeni di dissesto. Infatti, durante i periodi normalmente piovosi, le coperture piroclastiche tendono ad assorbire una quantità di acqua inferiore a quella che sono capaci di assorbire le rocce calcaree e quindi si determina un buon drenaggio verso la falda di base. Quando però le piogge sono abbondanti, il substrato calcareo non riesce a smaltire velocemente in profondità le acque di infiltrazione: si creano in tal caso percorsi di deflusso alternativi suborizzontali, paralleli alla zona di contatto piroclastiti-calcari, con un notevole aumento della pressione interstiziale, che determina in tal modo una condizione di elevata instabilità dei materiali di copertura.

L'area del Parco è inserita in un paesaggio dalla elevata "biodiversità", oggetto di studi scientifici degli studiosi di tutto il mondo. La sua varietà è favorita da particolari microclimi, dovuti ad un assetto geomorfologico accidentato, dove versanti aridi e assolati si alternano a profondi valloni, ambienti umidi ove è



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

possibile ritrovare il raro fenomeno dell'inversione vegetazionale e numerosi endemismi botanici e faunistici.

Queste caratteristiche sono dettate dall'andamento orografico e dalle variazioni altimetriche, in relazione alle quali è possibile salire dal livello del mare ai 1300 m del monte Faito, percorrendo una breve distanza dalla costa. Ciò determina la presenza in un territorio relativamente ristretto di gran parte delle formazioni vegetali tipiche di fasce altitudinali diverse. È possibile quindi osservare frammenti di vegetazione litoranea, di macchia mediterranea, di lecceta, di boschi mesofili di latifoglie, fino alla faggeta.

Attualmente non è disponibile uno studio particolareggiato sulla vegetazione della Penisola Sorrentina, quindi risulta necessario approfondire tali aspetti per la salvaguardia e divulgazione delle caratteristiche di tale area, che presenta un elevato interesse naturalistico.

Sul monte Faito (~ 1100 m s.l.m.) si trovano delle estese faggete (*Fagus sylvatica*). Nel sottobosco in autunno è possibile osservare una fioritura di viole, ciclamini e anemoni.

A quote più basse sono presenti boschi di castagno (*Castanea sativa*) e roverella (*Quercus pubescens*) oltre ad arbusti sempreverdi della macchia mediterranea.

Le comunità vegetali che si incontrano lungo il sentiero della Malacoccola o di Punta Campanella sono riconducibili a tre tipi fondamentali: -la foresta sempreverde (leccio) -la macchia (corbezzolo, lentisco, erica, mirto, ecc.) -la gariga (rosmarino, orchidee, ecc.)

Ci piace ricordare inoltre, tra le piante autoctone, il carrubo, all'ombra del quale ci attrae l'idea di ritrovare tanti nostri "navigatori".



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

La flora costiera mostra un accentuato carattere di mediterraneità; discreto è il contingente di specie endemiche, in quanto sono presenti entità con areali localizzati o fortemente disgiunti, fra cui si citano *Lonicera stabiana*, *Asperula crassifolia* e *Lithodora rosmarinifolia*.

Le piante caratteristiche della macchia mediterranea ci sono tutte ed in abbondanza, come: il Mirto (*Myrtus Communis* L.), il Lentisco (*Pistacia Lentiscus* L.), il Rosmarino (*Rosmarinus Officinalis* L.), l'Elicriso (*Helichrysum litoreum* Guss) e fitte colonie di Ginepro fenicio (*Juniperus phoenicea* L.). Dove il Ginepro è stato bruciato dai frequenti incendi estivi, è sostituito da cespugli di ginestra spinosa dal loro caratteristico colore giallo, è naturalmente presente anche la ginestra comune (*Spartium junceum* L.).

Lungo la fascia costiera è frequente una macchia nella quale, a costituire la componente arbustiva, subentra in maniera massiccia l'euforbia arborea (*Euphorbia dendroides* L.); meravigliosi esemplari si possono osservare lungo il promontorio di Punta Campanella, ove ritroviamo anche la Stellina di Capri (*Asperula crassifolia*), la Campanula napoletana (*Campanula fragilis*), lo Zafferano d'Imperato (*Crocus Imperati*), l'Erba-perla mediterranea (*Lithodora Rosmarinifolia*), la Finocchiella amalfitana (*Sesili polyphyllum*) l'Aglione Selvatico ed una distesa di Asfodeli, splendidi fiori della macchia, che in primavera tinteggiano di bianco tutto il promontorio. Tra le specie arboree la più diffusa è il Leccio (*Quercus ilex* L.), cui si accompagnano l'Alaterno (*Rhamnus Alaternus* L.), il Corbezzolo (*Arbutus unedo* L.), la roverella ed imponenti esemplari di carrubo.

Si nota, inoltre la presenza di numerose specie tutelate dalla legge regionale per la protezione della flora endemica e rara della Regione Campania (L.R. del 25-11-1994, n 40).



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



La costa è caratterizzata da pareti calcaree a tratti ripide e accidentate, specie sul versante meridionale, o dolcemente degradanti verso il mare e ricoperte da materiale piroclastico. Numerose insenature e anfratti che creati da fenomeni erosivi come la pioggia, il vento ma soprattutto il mare, costituiscono un meraviglioso spettacolo naturale.


In prossimità del mare, è presente la vegetazione tipica della gariga, costituita da arbusti nani e poco addensati, capaci di sopravvivere in ambienti poco ospitali. Nelle stazioni più prossime al mare, dove spesso arrivano gli spruzzi della risacca, o addirittura battute dalle onde durante le mareggiate, le rocce si presentano quasi del tutto spoglie e popolate esclusivamente da specie particolarmente resistenti alla salsedine e ai venti quali il comune *Chrithmum maritimum*, o finocchio di mare ed il ben più raro *Limonium johannis*.

Man mano che ci allontaniamo dal mare, sugli speroni rocciosi il giallo vivo dei fiori del *Lotus cytisoides* si mescola al bianco delle grosse infiorescenze sferiche del *Daucus gummifer*.

Dove invece è presente un po' di terriccio, ripetono questo contrasto tra giallo e bianco la *Silene vulgaris* e la *Reichardia picroides* nota con il nome volgare del caccialepre o lattughino.

Fra le piante più diffuse includiamo anche la *Lobularia maritima* con il caratteristico profumo di miele, presente anche negli anfratti dei muri. Un discorso particolare invece meritano i rari cespi di *Palma nana* *Chamaerops humilis* situati su pareti a strapiombo.

Il territorio della penisola è caratterizzato da un alto grado di antropizzazione; in passato è stata definita la sua vocazione agricola ed urbana per i suoi suoli fertili, le risorse ittiche e le attività socio-economiche.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Nel corso dei secoli ed al crescere degli insediamenti umani si è progressivamente ridotta la vegetazione spontanea, a vantaggio delle estensioni urbane e dell'agricoltura.

---

Le informazioni bibliografiche sulla fauna della Penisola Sorrentina, per quanto scarse, spesso datate e per lo più limitate alla distribuzione delle specie bentoniche ed ornitiche, consentono di individuare, per grandi linee, aree ed habitat emersi e sommersi ad elevata diversità biologica.

Fondali marini, grotte sottomarine, pozze di scogliera, cavità, anfratti naturali, aree scoscese, falesie, macchia mediterranea, boschi del piano submontano, faggeta, valloni, etc. si caratterizzano per la presenza di ricche, complesse e diversificate zoocenosi, favorite dalla molteplicità, eterogeneità e frammentarietà degli habitat.

Notevole la presenza di relitti termofili, fra i quali *Woodwardia radicans* e *Chamaerops humilis*, e microtermi come *Pinguicola hirtiflora*. In particolare, *Woodwardia radicans* è una felce termofila terziaria, relitta in pochi esemplari nel Vallone delle Ferriere presso Amalfi e, probabilmente, in altri irraggiungibili anfratti umidi.

Non mancano segnalazioni di specie rare, endemiche o vulnerabili, alcune delle quali meriterebbero studi più approfonditi ed aggiornati. Molto interessante risulta, ad esempio, la possibile presenza a Capo d'Orso di un microchiroterro raro tutelato dalla UE, il *Rhinolopus euryale*. Così come sono da menzionare le sottospecie endemiche della *Lucertola campestre*, quali *Podarcis sicula gallensis*, *P.s. massinei* e *P.s. salfii*, differenziate in seguito ad isolamento sugli isolotti di Gallo maggiore, Castelluccia, La Rotonda e Vetara o la nidificazione nella zona di Tramonti del Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), specie vulnerabile ed estremamente localizzata.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Tra i mammiferi più rappresentativi ci sono il riccio (*Erhinaceus europaeus*) e le talpe tra gli insettivori; il quercino (*Elyomys quercinus*) e il moscardino (*Muscardinus avellanarius*) tra i roditori. Il carnivoro di maggiori dimensioni sui monti Lattari è la volpe (*Vulpes vulpes*). Tra i mustelidi, in passato ben rappresentati sul nostro territorio, oggi possiamo osservare solo la faina (*Martes foina*) e la donnola (*Mustela nivalis*), mentre è quasi scomparso il tasso (*Meles meles*). Tra i rettili si evidenziano i sauri, con la lucertola campestre, il ramarro e il gecko; e i serpenti con biacco, il cervone, la biscia dal collare, la vipera. Tre gli anuri troviamo la rana greca ed il rospo comune.

Il grande valore naturalistico del Vallone delle Ferriere è confermato dalla conservazione della Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), anfibio raro ed endemico italiano, e dalla recente segnalazione della presenza della Lontra europea (*Lutra lutra*), mustelide acquatico divenuto raro e localizzato in tutta Italia.

Nell'ambito dell'area in esame gli uccelli sono forse tra gli animali più facilmente individuabili, specialmente in estate quando i maschi si impegnano nella difesa del territorio con versi e canti territoriali. Tra i falconidi va segnalato in particolare il gheppio (*Falco tinnuculus*), spesso osservabile mentre scruta dall'alto il territorio di caccia. Molto più raro invece il falco pellegrino (*Falco peregrinus*) che picchia a più di duecento chilometri orari sulle prede. Tra gli accipitriformi sono presenti la poiana (*Buteo buteo*) e lo sparviero (*Accipiter nisus*), visibili durante il loro passo migratorio.

In effetti le isole dell'Arcipelago campano e la stessa Penisola Sorrentina costituiscono dei punti di passaggio ideali per l'avifauna migratoria che utilizza le rotte mediterranee nei suoi spostamenti tra l'Africa e l'Europa.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Siti di particolare interesse per chi ama il birdwatching sono il Monte S. Costanzo (Termini, mt. 497), il Monte S. Angelo (Montechiaro, mt. 435) e la Malacoccola (S. Agnello, mt. 524).

Non è difficile inoltre osservare anche la civetta (*Athene noctua*), l'assiolo (*Otus scops*), l'allocco (*Strix aluco*), il barbagianni (*Tyto alba*) dal tipico piumaggio chiaro, il corvo imperiale (*Corvus corax*), il torcicollo (*Jynx torquilla*), il picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*), l'usignolo (*Luscinia megarhynchos*), il tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), il tordo sassello (*Turdus iliacus*), il merlo (*Turdus merla*), il pettirosso (*Erithacus rubecula*), l'allodola (*Alauda arvensis*), la quaglia (*Coturnix coturnix*), la beccaccia (*Scolopax rusticola*), il cuculo (*Cuculus canorus*), il balestruccio (*Delichon urbica*), la rondine (*Hirundo rustica*), il rondone (*Apus apus*), l'occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), la capinera, il lui piccolo, la cinciallegra, la cinciarella, lo scricciolo, il fringuello, il verzellino (*Serinus serinus*), il verdone e il variopinto cardellino.

Gli aspetti sinora descritti concorrono a testimoniare quanto la Penisola Sorrentina conservi, nonostante il crescente incremento dell'antropizzazione, un patrimonio naturalistico peculiare e degno di indagini approfondite che mirino alla sua salvaguardia e conservazione.

Visti gli aspetti generali dell'area si dà descrizione delle principali emergenze naturalistiche.

## MONTE FAITO

È il monte più noto della catena dei Lattari, il suo nome deriva da *faggeto* e la sua altezza è di m 1103. Le caratteristiche geologiche sono simili a quelle tipiche dell'Appennino Campano, dove le rocce carboniche e calcaree sono diffusamente ricoperte da coltri di depositi piroclastici sciolti. Tali coperture piroclastiche, di età più recente, ed accumulatesi nei periodi di attività dell'apparato vulcanico del Somma - Vesuvio, risultano essere alterate dall'azione delle acque di scorrimento



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

superficiale ed hanno spessori decrescenti con continuità della valle verso la cresta del rilievo. Notevole, in ampie zone, la presenza di boschi di conifere, faggi (*Fagus sylvatica*), castagni (*Castanea sativa*), roverelle (*Quercus pubescens*). Nel sottobosco, in autunno è possibile trovare viole, ciclamini e anemoni; mentre, a quote inferiori è possibile osservare arbusti sempreverdi della macchia mediterranea. Tra le principali fonti di interesse naturalistico, turistico ed escursionistico ci sono alcune particolarità morfologiche: vette panoramiche, forme suggestive, rocce erose in modo particolare. Queste forme peculiari, si svilupparono nel corso dei millenni in relazione alla maggiore o minore resistenza opposta dalle rocce al passare del tempo. Gli agenti modellatori di tali morfologie sono fondamentalmente gli eventi meteorologici e climatici come: pioggia, vento, insolazione, brusche alterazioni della temperatura. Le forme più interessanti ed evidenti sono quelle che offrono il maggior contrasto con il paesaggio circostante e ne emergono in maniera netta. Tra queste, in primo luogo, ci sono quei tratti di roccia nuda che si elevano al di sopra degli alberi, caratterizzando alcuni versanti. Per la loro morfologia aspra e instabile non sono coperti da vegetazione arborea e spiccano così all'interno della fitta massa boschiva, ospitando forme di vita animale e vegetale specifiche. Se il vento, il gelo, le piogge e i corsi d'acqua erodono e modellano dall'esterno i rilievi montuosi, l'acqua lavora anche nel sottosuolo, penetrandovi grazie alla fessurazione e alla solubilità dei substrati rocciosi calcarei. Divenuta acidula dopo avere attraversato la lettiera del bosco, è in grado di attivare reazioni chimiche delle rocce, rendendo solubili alcuni sali che le compongono per poi trascinarli via lentamente e originando fenomeni di erosione sotterranea. La circolazione idrica sotterranea ha implicazioni notevoli anche per gli insediamenti umani: il minimo disturbo di questi ambienti, infatti, si ripercuote sempre, ad esempio, sui valori fisico-chimici delle acque che ne possono risultare anche gravemente compromesse. Occorre pertanto, in presenza di tali fenomeni, approfondire gli studi per scongiurare eventuali rischi che possano modificare l'equilibrio dell'ecosistema. Appare comunque necessario il maggior rispetto possibile anche delle comunità animali che risiedono in questi luoghi. Esse sono ottimi indicatori ecologici della salubrità dell'ambiente e



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

meritano anche per questo, oltre che per il loro valore scientifico, la massima tutela. Il M. Faito è percorso da strade quasi sempre d'interesse panoramico, che offrono la possibilità di effettuare passeggiate tra i boschi: la *strada di cresta*, la *strada alta*, la *strada di allacciamento*, la *strada bassa*, tutte in direzione E-O; la *strada delle pendici*, che si snoda nella parte più bassa del "Villaggio di M. Faito", e la *strada della Fattoria*, per il collegamento con la parte agricola; la *strada del Santuario*, prosecuzione della strada alta, che conduce al ricostruito santuario di S.Michele e a Porta Faito. Dal piazzale della Funivia è possibile arrivare al Belvedere, sperone roccioso proteso verso il M. delle Fragole e la Punta Orlando, da cui si vede un ampio panorama sul Golfo di Napoli e la Penisola Sorrentina. Di notevole bellezza è il vallone nella parte bassa del Belvedere, che coperto di fitta vegetazione digrada verso Vico Equense e Seiano.

#### MONTE S. ANGELO A TRE PIZZI

Ripide e rocciose, le montagne che separano Sorrento e Castellammare di Stabia dalla Costiera Amalfitana offrono un ambiente inaspettatamente severo.

Il nome deriva dall'apparizione dell'arcangelo S. Michele ai Ss. Catello e Antonino, i quali, secondo la tradizione, vi si erano rifugiati nel VII sec. durante l'invasione longobarda e vi eressero un oratorio, recentemente ricostruito. Il monte (m 1443) è formato da roccia dolomitica fino a due terzi dell'altezza, poi è calcareo. Agli strati dolomitici e di calcare si alternano strati di rocce vulcaniche sedimentarie, formate da materiali lanciati dal Vesuvio. Nei boschi del versante nord si trovano molti ciclamini, fiori di croco, anemoni e, in autunno, funghi. Si possono effettuare salite e traversate in roccia sulla parete sud-ovest del *Molare* (così denominato per la sua forma a tre punte). La discesa della sella tra *Molare* e *Canino* (2ª punta, m 1420) è abbastanza impegnativa. Al Canino si sale da Postillo, per il sentiero della "granfa del diavolo". Questo sentiero porta anche alla grotta dove sgorga la sorgente dell'Acqua Santa, con un passaggio alquanto difficile. La 3ª punta, più a sud, detta *M. della Cardara* o *M. Catiello* m 1375, è



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE


accessibile da Positano per Montepertuso e il vallone di Arienzo. Interessante alpinisticamente il passaggio in cresta delle Punta Crdara al Canino e la discesa da questa alla sella sotto il Molare quindi al sentiero dello Scalandrone. Meno noto e battuto del sentiero che sale al Faito, l'itinerario che raggiunge le vette di S. Angelo a Tre Pizzi dalla conca di Agerola è profondamente diverso da questo. Si tratta di un percorso a tratti ripido, privo di boschi paragonabili al versante del Faito. I panorami sul mare di postano e sulle rocce di S. Angelo, l'ambiente austero e selvaggio, i continui cambi di versante ne fanno comunque un percorso di notevole interesse. Interessanti anche i casali intorno alla fine della strada, più intonati al carattere montano di Agerola che a quello assolato e mediterraneo di Amalfi e di Postano.

#### L'AMBIENTE BOSCHIVO

Il territorio è in buona parte ricoperto da boschi: è quindi facile pensare che essi abbiano una notevole importanza per le diverse forme di vita animale e vegetale. Le varie condizioni climatiche, la maggiore o minore copertura arborea, la diversa disponibilità di cibo influenzano la distribuzione di molti animali. L'azione dell'uomo risulta visibile non solo per la presenza di boschi cedui, dovuti al taglio ripetuto di specie arboree capaci di emettere nuovi getti dal ceppo, ma anche per l'impianto e la successiva cura dedicata ad alcune specie particolari. Un esempio sono i castagneti.

#### IL CASTAGNETO

Il castagno (*Castanea sativa*) è un albero a foglie caduche che può raggiungere i trenta metri di altezza e superare i quattro di diametro negli esemplari secolari. Si tratta di una pianta indigena del bacino del Mediterraneo e della Penisola Italiana, dove è presente sia sulla catena alpina sia su quella appenninica. Ha esigenze




PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

mesotermiche e vegeta dai trecento metri sul livello del mare fino ai novecento metri giungendo a contatto con l'orizzonte montano inferiore caratteristico del faggio. Resiste bene ai freddi invernale e ai caldi estivi ma necessita di una costante umidità atmosferica. Inoltre si adatta abbastanza bene a tutti i tipi di substrato esclusi quelli argillosi e poco permeabili. La sua buona valenza ecologica, cioè il suo alto grado di adattabilità, ne ha molto facilitato la diffusione da parte dell'uomo. I frutti costituivano alimento primario per l'uomo e, una volta essiccati o ridotti a farina, erano conservabili a lungo. Le foglie venivano utilizzate come lettiera per il bestiame e dal legname si otteneva combustibile e tannino impiegato nella concia delle pelli. Nelle zone collinari più difficilmente accessibili, il castagno veniva ceduto periodicamente per ottenere legname. Dal punto di vista naturalistico, il castagno rappresenta un rifugio ideale per diversi animali, mentre le castagne cadute a terra attirano un gran numero di insetti e micromammiferi.

#### FAGGETE

Le faggete hanno sempre mantenuto un importante ruolo ecologico, rappresentando la principale copertura forestale, per lo meno nelle zone più elevate ed esposte a nord. In effetti, il paesaggio che si offre a chi giunge in questi luoghi è estremamente suggestivo, particolarmente in autunno quando le chiome dei faggi si tingono delle più varie tonalità del rosso, del giallo e dell'ocra. Ma in tutte le stagioni dell'anno, persino in inverno, anche una semplice passeggiata tra questi alberi, alcuni dei quali di dimensioni considerevoli, costituisce un'esperienza ricca di emozioni e di interesse naturalistico. Il faggio può raggiungere anche quaranta metri d'altezza e presenta una tipica corteccia liscia color cenere e foglie ovali di un bel verde lucido. I suoi frutti, le faggiole, sono acheni ricoperti completamente da un guscio bruno e spinoso. Anch'essi, come le ghiande e le castagne, sono un nutrimento assai gradito da uccelli e mammiferi.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



La lettiera di faggio abbonda di elementi nutritivi e il suolo accoglie specie Femorali (ossia legate al bosco e alla sua ombra), per lo più erbacee.

Gli animali sicuramente più abbondanti nelle faggete, sia per quantità che per numero di specie, sono comunque gli invertebrati: numerosi sono quelli presenti nel terreno, particolarmente ricco di vita, che annovera moltissimi organismi di dimensioni minuscole. Essi si nutrono di sostanze organiche già decomposte dalla flora batterica o di muffe e funghi microscopici, oppure parassitano le radici delle piante superiori. Molti invertebrati, soprattutto molluschi ed insetti, sono legati alla lettiera, cioè allo strato di foglie morte e in decomposizione che ricopre il suolo del bosco. Un certo numero di questi, si nutre direttamente dei detriti vegetali, contribuendo così alla formazione di humus; altri sono voraci predatori, spesso molto specializzati.

#### **CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NATURALI DA INSERIRE NEL PARCO E PROPOSTA DI ZONIZZAZIONE**

L'individuazione delle aree naturali, che costituiscono l'ambito di competenza del Parco, presuppone un'analisi ampia e multisettoriale, che è parte integrante di una più generale politica di salvaguardia e valorizzazione del territorio. Le azioni di tutela e valorizzazione (relative ai beni naturalistici, paesistici), redatte nei singoli ambiti di competenza, sono parte integrante di un processo di programmazione e pianificazione che ha nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) lo strumento attuativo di sintesi.

Il territorio dei Monti Lattari si caratterizza per la complessa articolazione geomorfologica in cui, in ambiti estremamente ravvicinati e sovrapposti, si susseguono la presenza di beni di diversa natura alternati ad aree produttive ed insediative ad alta densità abitativa. Processi socio-economici in evoluzione e carenze nella rete delle infrastrutture e dei servizi, nonché un basso livello nella qualità della vita, rendono necessari un sistema integrato di azioni e di programmi intersettoriali tendenti al risanamento ed alla razionalizzazione del territorio.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

In tale quadro si ritiene opportuno, superando astratti criteri di continuità morfologica, valorizzare tutti gli ambiti, a preminente valore ambientale e naturalistico, attraverso l'istituzione del Parco quale strumento unitario di programmazione e gestione delle attività di salvaguardia, valorizzazione e fruizione delle aree previste nel PTCP quali aree a Parco Territoriale.


In particolare:

- 1) Le aree previste nel PTCP come aree a "Parco Territoriale" sono state articolate nella delimitazione del Parco Regionale dei Monti Lattari come zona A (area di riserva integrale) o come zona B (area di riserva generale) in relazione alle caratteristiche ambientali e naturali ed alle necessità di gradi di tutela attiva.
- 2) Le aree previste nel PTCP come aree d'interesse primario per lo sviluppo dell'agricoltura sono state integralmente riportate nella delimitazione del Parco Regionale dei Monti Lattari come zona C (area di riserva controllata) in relazione alle politiche di sostegno all'agricoltura e per il ruolo ambientale che essa svolge.

In tal senso il Parco dei Monti Lattari viene ad assumere il ruolo di ente gestore delle politiche di tutela e valorizzazione ambientale previste dalle discipline di pianificazione territoriale previste dal PTCP riportando a sintesi le azioni -a tutt'oggi disperse differenziate e, talvolta contrastanti- che i diversi piani di settore (Piano paesistico, Piano di difesa del suolo, Piano del parco,...) separatamente prevedono.

Le possibilità di portare a coerenza e logica unitaria (anche per le competenze ancora frammentate per gli enti locali operanti sul territorio) le politiche di sostenibilità ambientale costituiscono una scelta impegnativa trasformando l'Ente Parco da organismo sovrapposto, sostanzialmente di controllo, a braccio operativo e coerente delle azioni degli enti locali.

Nel caso specifico dei Monti Lattari è da tenere altresì presente che si tratta in ogni caso di una zonizzazione atipica, effettuata per un'area con una presenza antropica particolarmente elevata e diffusa.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

<input checked="" type="checkbox"/>	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
26.09.03 002777	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Dott.ssa BRANCATI SANTA	

*Santa Brancati*



# REGIONE CAMPANIA

## PARCO REGIONALE "FIUME SARNO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)

(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)



SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO; Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO  
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
- n. 780, del 13 novembre 2003

**TUTELA AMBIENTE - Istituzione dell'Ente Parco Regionale del "Fiume Sarno".**

**IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette";

VISTA la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33;

VISTO altresì l'art. 7 della citata Legge Regionale n. 33/93;

VISTO l'art. 34 della Legge Regionale n. 18/2000;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2211 del 27 giugno 2003 ad oggetto "L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche – Istituzione del Parco Regionale del FIUME SARNO";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore "POLITICA DEL TERRITORIO", nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore

**DECRETA**

**- Art. 1 -**

1. E' istituito l'Ente Parco Regionale del "FIUME SARNO".

2. L'Ente Parco Regionale del "Fiume Sarno" ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.

3. Il territorio del Parco Regionale del "Fiume Sarno" è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2211 del 27 giugno 2003 e riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Settore Politica del Territorio – Servizio "Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette".

**- Art. 2 -**

1. Sono organi dell'Ente Parco Regionale del "Fiume Sarno":

a. il Presidente;

b. il Consiglio Direttivo;

c. la Giunta Esecutiva;

d. il Collegio dei Revisori dei Conti;

e. la Comunità del Parco;

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del pre-

sente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.33/93 e successive modifiche.

3. L'Ente Parco si avvale di personale regionale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla Regione secondo le procedure previste dall'art. 9, comma 3/d della Legge Regionale n. 33/93.

**- Art. 3 -**

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b. i contributi delle Regioni e degli Enti Pubblici;

c. i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d. lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro;

e. i diritti ed i canoni riguardanti l'utilizzazione di beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;

f. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g. i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

**- Art. 4 -**

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed alla Legge Regionale 1° settembre 1993, n.33 e successive modifiche;

2. Trasmettere all'A.G.C. "Gabinetto Presidenza Giunta Regionale", al Settore "Tutela dell'Ambiente" ed al Settore "Politica del Territorio" per il seguito di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

13 novembre 2003

*Bassolino*

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 giugno 2003 - Deliberazione N. 2211 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali - **L.R. 1 settembre 1993, n. 33 e successive modifiche - Istituzione del Parco del "Fiume Sarno" (con allegati).**

*omissis*

**PREMESSO:**

- CHE con l'art. 83, 1° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali;

- CHE la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette - ed in particolare l'art. 22, stabilisce i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali;

- CHE la L.R. 1° settembre 1993, n. 33 avente ad oggetto "l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali in Campania" all'art. 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge medesima;

- CHE il Consiglio Regionale, su richiesta degli Enti Locali interessati, con l'art. 50 della L.R. 26 luglio 2002, n. 16, ha aggiunto al "Sistema Parchi e Riserve" di cui all'art. 5 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993 "Programmi delle Aree Naturali Protette", il Parco del "FIUME SARNO";

- CHE la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 282 del 14 luglio 2000, dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 6 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33 per le motivazioni riportate nella stessa ed in particolare per la mancata partecipazione al procedimento di istituzione delle Aree Naturali Protette Regionali dei singoli Enti Locali, il cui territorio poteva essere ricompreso in una di queste, attraverso Conferenze apposite;

**CONSIDERATO:**

- CHE l'art. 34 della L.R. 18/2000 sostituisce l'art. 6 della citata L.R. n. 33/93 nel modo seguente:

1. la Giunta Regionale, sentita la III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, istituisce i Parchi e le Riserve Naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti di istituzione dell'area protetta sul territorio;

2. il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso Conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta;

- CHE in conformità a quanto disposto dal predetto comma 2 dell'art. 34 della L.R. 18/2000, sono state indette apposite Conferenze, presiedute dall'Assessore all'Ambiente, cui hanno preso parte le Province ed i Comuni interessati;

- CHE in data 3 giugno 2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza degli Enti interessati all'istituzione del Parco Regionale del "FIUME SARNO" per la definizione del documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, della perimetrazione provvisoria e delle norme di salvaguardia come previsto dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 18/2000;

- CHE l'Assessore all'Ambiente con lettera n. 267710/2003/PG dell'11 giugno 2003, in conformità a quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/2000, ha trasmesso al Consiglio Regionale la proposta relativa alla istituzione del Parco Regionale dei Monti Picentini per l'acquisizione del sentito della III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

- CHE unitamente alla predetta nota l'Assessore all'Ambiente ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Cartografia della perimetrazione del Parco con la zonizzazione

interna;

2. Norme di salvaguardia;

3. Deliberazioni degli Enti Locali;

4. Documento di indirizzo;

5. Verbale della Conferenza conclusiva degli Enti Locali;

- CHE la III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> Commissione Consiliare, nella seduta congiunta del 25 giugno 2003, hanno licenziato detta proposta, esprimendo parere favorevole a maggioranza dei presenti;

- Dare atto che il Comune di NOCERA INFERIORE, con proprio atto deliberativo, ha espresso parere favorevole all'inserimento del territorio individuato nella perimetrazione del Parco Regionale del "Fiume Sarno"

RITENUTO concluso l'iter istruttorio propedeutico alla predisposizione del procedimento istitutivo del Parco Regionale del "FIUME SARNO" ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93, così come modificato dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

RITENUTO, per quanto sopra, dover istituire il parco Regionale del "FIUME SARNO" ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000;

**VISTI:**

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- la L.R. 1° settembre 1993, n. 33;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 282 del 14 luglio 2000;

- la L.R. 6 dicembre 2000, n. 18;

Propongono e la Giunta in conformità, a voti unanimi,

**DELIBERA**

Per quanto argomentato nella parte motiva, che qui si intende trascritta e confermata:

1. Istituire, ai sensi e per gli effetti della L.R. 33/93 così come modificata dall'art. 34 della L.R. 18/2000, il Parco Regionale del "FIUME SARNO";

2. Precisare che il territorio compreso nei confini riportati nella planimetria in scala 1:25.000 (all. "A"), che forma parte integrante della presente deliberazione, costituisce perimetrazione e zonizzazione del Parco Regionale del "FIUME SARNO";

3. Approvare le Norme di Salvaguardia, riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, che resteranno in vigore fino all'approvazione del Piano del Parco;

4. Precisare che il Parco Regionale del "FIUME SARNO" ha le finalità di cui alla L.R. 33/93, nonché del documento di indirizzo (all. "C") che forma parte integrante del presente atto;

5. Dare atto che la relativa cartografia resta depositata presso il Settore Politica del Territorio - Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette;

6. Dare mandato al Settore "Politica del Territorio" per tutti gli atti conseguenziali;

7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore "Politica del Territorio" per competenza, nonché ai Settori "Ecologia", "Tutela dell'Ambiente", "Sviluppo Attività Settore Primario" e "Foreste, Caccia e Pesca";

8. Inviare la presente deliberazione unitamente alle Tavole riportanti la perimetrazione del Parco, al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Valiante



# Allegato "A"

## REGIONE CAMPANIA

### PARCO REGIONALE "FIUME SARNO"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993, n. 33)  
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15 Art. 50)

### NUOVA PERIMETRAZIONE

(Art. 34 L.R. n° 18/2000)

	confini del Parco
	zona A - Area di Riserva Integrale
	zona B - Area di Riserva Generale
	zona C - Area di Riserva Controllata

NOTA: Per motivi di leggibilità le campiture lungo il fiume in carta risultano infittite




**Cartografia alla scala 1:25.000**

SETTORE POLITICA DEL TERRITORIO: Dirigente Avv. Antonio EPISCOPO  
Elaborazione progettuale: Ing. Michele Palermo - "Servizio Pianificazione e Tutela Aree Naturali Protette"


# PARCO REGIONALE "FIUME SARNO" QUADRO D'UNIONE DEI FOGLI


Cartografia alla scala 1:25.000

























REGIONE CAMPANIA  
A. G. C. "GESTIONE DEL TERRITORIO"  
SETTORE "POLITICA DEL TERRITORIO"  
SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E TUTELA AREE NATURALI PROTETTE"  
"NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA"

## 1. PREMESSA

L'area del Parco Regionale del "Fiume SARNO", così come delimitata e riportata nella cartografia 1:25.000 allegata, è suddivisa, ai sensi della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993, nelle seguenti zone:

- zona "A" – Area di riserva integrale;
- zona "B" – Area di riserva generale orientata e di protezione;
- zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo economico e sociale.

Ciascuna zona viene sottoposta ad un particolare regime di tutela in relazione ai valori naturalistici, ecologici, geomorfologici ed ambientali delle rispettive aree, nonché in rapporto agli usi delle popolazioni locali ed alla situazione della proprietà ed alle forme di tutela già esistenti.

## 2. NORME GENERALI DI SALVAGUARDIA

Fatta salva la disciplina nazionale e regionale di ciascuna materia, ivi compresi gli artt. 7, 15 e 19 della legge 97/94, la legge 47/85, l'art. 39 della legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni, compatibili con le finalità del Parco e con gli strumenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle tipologie costruttive locali, nonché gli interventi P.O.P. e P.O.R. e Regolamenti C.E.E. 2078/92, 2080/92, 2081/93, 2082/93 e 2083/93, sull'intero territorio del Parco, si applicano le seguenti disposizioni.

### 2.0.1 Tutela dell'ambiente: Cave e discariche.

**E' vietato** aprire cave e miniere, l'escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d'acqua, nonché attivare discariche per qualsiasi tipo di rifiuti.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 17/95, per il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave dismesse è consentito smaltire rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, purché privi di materiali tossici e pericolosi.

La coltivazione in atto delle cave è ammessa provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste entro i limiti del perimetro oggetto della denuncia di esercizio ed in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legislazione vigente.

Nelle zone "A" e "B" le cave in esercizio saranno comunque chiuse entro tre anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. dell'atto istitutivo del Parco.

Le cave in atto di marmi pregiati o di materiali analoghi tradizionalmente usati per ornamenti o restauri, sempre che vengano coltivate a norma di legge, possono proseguire l'attività provvisoriamente ai sensi dell'art. 36, comma 6, L.R. 17/95 con le procedure ivi previste.

Sono vietati i movimenti di terra di qualsiasi genere ad eccezione di quelli che avvengono per la realizzazione di opere ed infrastrutture consentite ai sensi della presente normativa, con obbligo della ricomposizione ambientale e preventivamente autorizzati dalla Regione con le procedure di seguito previste.

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

### 2.0.2 Protezione della fauna.

**E' vietato:**

- esercitare l'attività venatoria e raccogliere e danneggiare la fauna minore;
- introdurre nuove specie animali estranee all'ambiente naturale fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- allevare animali da pelliccia ed esotici non autoctoni.

Al di fuori dell'area di riserva integrale (zona A), ai fini del mantenimento dell'equilibrio faunistico, si possono prevedere eventuali prelievi faunistici, eventuali abbattimenti selettivi che, fino all'approvazione del Piano del Parco, sono autorizzati dall'Ente Parco e sono affidati alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e sono, altresì, consentite le attività di cui all'art. 10, lettere c) e d) della legge 157/92.

Al di fuori della zona "A" sono consentite, previe intese con gli Enti gestori, gare cinofile, fermo restando il divieto di sparo. E' vietata, altresì, la contemporaneità di più attività cinofile all'interno del territorio del Parco.

### 2.0.3 Raccolta di singolarità.

**E' vietato** effettuare la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, mineralogiche e di reperti archeologici.

La raccolta può essere autorizzata dall'Ente Parco esclusivamente ai fini didattici e scientifici.

### 2.0.4 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.

Per normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali si intendono le tradizionali attività in atto nell'area al momento della perimetrazione provvisoria del Parco.

**E' vietato** introdurre nuove specie vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi con la normale conduzione delle attività agro-silvo-pastorali.

**E' vietato** raccogliere e danneggiare la flora spontanea erbacea ed arbustiva ivi compresi i relitti vegetazionali ad eccezione di quanto eseguito



per fini di ricerca e di studio, ricostituzione boschiva e di difesa suolo e prevenzione fitosanitaria, previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono comunque consentiti il pascolo e, al di fuori della Zona "A", lo sfalcio dei prati naturali e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali.

**E' vietato** accendere fuochi; sono esclusi gli abbruciamenti connessi alle attività agronomiche e di pulizia nei castagneti, oliveti e nocciuoli, nonché quelli relativi a tutte le produzioni agricole ed alle attività di allevamento e di produzione di carbone vegetale, nel rispetto delle leggi regionali 8/96 ed 11/96.

Salvo che in zona "A" le autorizzazioni al taglio in esecuzione dei piani di assestamento forestale adottate dal Presidente della Giunta Regionale, nelle more della costituzione dell'Ente Parco, vengono rilasciate dall'Autorità territoriale competente in materia.

**E' vietata** l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

Saranno consentite le azioni necessarie alla migliore sistemazione dei terreni e per la stabilizzazione delle colture di superficie; le azioni dovranno essere precedute da uno specifico studio geologico-agronomico che ne dimostri la necessità e la congruità con le esigenze di tutela.

#### **2.0.5 Tutela delle zone boschive.**

Per i **tagli dei boschi** nelle aree Parco si applicano le disposizioni contenute nell'allegato "C" alla L.R. 11 del 7 maggio 1996, nonché dagli artt. 21 e 22 della stessa legge e dall'art. 23 della L.R. 5/99.

Nei territori compresi nell'area Parco i tagli delle colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della stessa legge, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (allegato "B") alla L.R. 11/96, così come modificato dall'art. 23 della L.R. n.5/99.

#### **2.0.6 Tutela della risorsa idropotabile e dell'assetto idrogeologico.**

**E' vietato** realizzare nuove opere per la sistemazione fluviale e modificare il regime delle acque ad eccezione degli interventi di riqualificazione ambientale e di interventi migliorativi connessi: con l'attività agricola, zootecnica e silvo-pastorale, con la gestione della risorsa idropotabile, con la conservazione dell'originario assetto idrogeologico ed effettuati con tecniche di ingegneria naturalistica, previa autorizzazione dell'Ente Parco, che dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione e comunque con le procedure di cui alle norme relative alla "Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia" di seguito indicate.

Lungo le aste fluviali non si possono eseguire opere di consolidamento e sistemazione spondale che alterino i caratteri naturalistici degli argini e dell'insieme ecosistemico né sbarramenti artificiali dei flussi fluviali che precludano definitivamente il naturale trasporto delle ghiaie e la risalita delle specie ittiche.

Il consolidamento per i fenomeni franosi ed erosivi va eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica. Qualora, previa certificazione di istituti scientifici o universitari per interventi pubblici o di rilevante entità e di perizie geologiche per gli altri casi, venga accertato che la tecnica di ingegneria naturalistica non sia applicabile, saranno consentiti interventi da valutare nella loro compatibilità ambientale caso per caso.

Nelle citate zone "A" e "B" è vietata qualsiasi modifica dello stato dei luoghi nell'ambito di una fascia di ml. 150 su entrambe le sponde ad eccezione di interventi di sistemazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua da realizzarsi esclusivamente con interventi di ingegneria naturalistica e nel rispetto del D. L.vo 490/99, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.

Per la effettuazione di tali interventi si rende necessario il parere dell'Autorità di Bacino competente.

#### **2.0.7 Infrastrutture di trasporto e cartellonistica.**

**E' vietato**, ad eccezione delle zone "C", aprire nuove strade, ferrovie, impianti a fune, ad eccezione di elipiste e viabilità di servizio agricolo-forestale e di altra struttura necessaria per operazioni di soccorso ed antincendio boschivo che non devono superare i tre metri di larghezza e debbono essere inibite al traffico rotabile privato, fatto salvo l'utilizzo da parte dei conduttori dei fondi serviti.

**E' consentita** la ristrutturazione delle strade interpoderali (pubbliche e/o private) esistenti connesse alle attività agricole nei limiti e nel rispetto delle dimensioni e delle tipologie esistenti.

E' inoltre consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti.

E' consentita la realizzazione di nuovi sentieri pedonali necessari per la fruizione del territorio del Parco.

**E' vietato** apporre cartellonistica e manufatti pubblicitari fuori dai centri urbani. La suddetta cartellonistica deve essere preventivamente disciplinata da apposito piano redatto ed approvato dai singoli comuni che dovrà prevedere l'uso di materiali naturali ed integrati nell'ambiente.

#### **2.0.8 Infrastrutture Impiantistiche.**

Non è consentito **installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e similari) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti, etc.) nonché per le telecomunicazioni, ad eccezione di quelli necessari, in zona "C", alla copertura di servizi per le comunità locali, per l'alimentazione di strutture radio ripetitrici della rete radio A.I.B. regionale e di quelli necessari per l'attività di soccorso e di vigilanza, salvo autorizzazione dell'Ente Parco e, per gli interventi di rilevante entità, previo parere della Regione Campania.**

**E' vietato** realizzare nuovi bacini idrici se non per necessità individuate dall'Ente Parco e/o connesse all'antincendio boschivo previa autorizzazione regionale nelle forme previste dalle norme vigenti.

**E' consentita** la manutenzione di tutti i tipi di impianti esistenti.

E' consentita **in tutte le zone la realizzazione (tranne che in zona "A", l'adeguamento è sempre consentito) degli impianti tecnologici ed infrastrutturali quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. Ai sensi delle circolari del P.C.M. n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n.3763/6 del 24 giugno 1982, la localizzazione dei manufatti e delle volumetrie strettamente indispensabili alla realizzazione e funzionalità dei predetti impianti tecnologici ed infrastrutturali deve essere autorizzata ai fini ambientali ai sensi del D. L.vo 490/99.**

Sono consentiti gli interventi previsti dal Commissariato Straordinario per il disinquinamento del Fiume Sarno, dalla Autorità di Bacino e/o da altre Autorità Straordinarie per il risanamento ambientale del fiume Sarno previo parere dell'Ente Parco.

#### **2.0.9 Circolazione.**

**E' vietato** circolare con veicoli di ogni genere al di fuori delle strade carrabili esistenti, anche di tipo interpoderales, fatta eccezione per i mezzi

necessari alla coltivazione dei fondi ed al trasporto dei prodotti, nonché degli addetti ai lavori agro-silvo-pastorali, nonché i mezzi di protezione civile e di ogni altro ente pubblico e di quelli in servizio di vigilanza all'uopo autorizzati.

#### **2.0.10 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.**

In tutte le zone del patrimonio edilizio esistente **sono consentiti**:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 457/1978, della legge 730/1985 e della legge regionale 41/1984 nonché di ristrutturazione edilizia; l'intervento di ristrutturazione edilizia, deve puntare alla riqualificazione dell'edilizia recente senza comportare alcun incremento delle volumetrie esistenti.

Fermo restando il rispetto assoluto delle tipologie architettoniche tradizionali è consentita la variazione di destinazione d'uso per fini agrituristici;

- interventi per la demolizione e ricostruzione in sito, finanziati ai sensi della legge 219/81, per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981;

- l'adeguamento igienico-sanitario ed alle norme di sicurezza nonché per il superamento delle barriere architettoniche secondo gli standards previsti dalla normativa di settore per gli edifici pubblici e con destinazione turistico-ricettiva, compresi i campeggi e immobili ad uso agro-turistico esistenti ed attivi e strutture in legno.

I suddetti interventi devono essere compatibili con le esigenze della tutela paesistica con particolare riferimento al rispetto dei punti di vista panoramici, delle vedute panoramiche residuali tra gli edifici esistenti, della geomorfologia e dell'andamento naturale del terreno, delle altezze degli edifici stessi e di quelli esistenti al contorno.

**2.1.0** Per gli immobili di cui agli artt. 139 e 140 del D. L.vo 490/99 e, più in generale, anche in zona "C", per i centri storici e per i nuclei e immobili rurali di valore storico ed ambientale valgono le seguenti prescrizioni:

**2.1.1** tutte le finiture esterne degli edifici devono sia prevedere l'utilizzo di materiali tradizionali, rivalutando le tecniche artigianali campane, che essere compatibili con il decoro ambientale. Sono vietate le tinteggiature murarie delle superfici esterne in resine sintetiche non traspiranti, i rivestimenti in materiali polivinilici o asfaltati nonché le persiane avvolgibili;

**2.1.2** i canali pluviali a vista dagli spazi pubblici, le gronde di raccolta e dislivello e ogni altra tubazione o condotta a vista devono essere realizzate o sostituite con elementi in lamiera zincata o in rame con esclusione di materiale plastico o PVC di qualsiasi tipo;

**2.1.3** le canalizzazioni di impianti tecnici devono essere collocate sotto traccia;

**2.1.4** le ringhiere, i corrimani, le grate ed i cancelli di ogni tipo, visibili all'esterno, devono essere realizzati in ferro battuto o lavorato;

**2.1.5** i manti di copertura dei tetti a falde devono essere in coppi, mentre le coperture piane devono escludere l'impegno di manti bituminosi e di tutti quei materiali che alterino la fisionomia e la cromia del contesto in cui sono inserite;

**2.1.6** le opere lapidee non vanno tinteggiate e devono essere ripulite senza l'impiego di sostanze abrasive;

**2.1.7** gli impianti di antenne televisive posizionate sulle abitazioni devono essere del tipo centralizzato ed unici per ogni singolo fabbricato;

**E' vietato** l'uso di alluminio anodizzato.

**2.2.0** Gli interventi per la recinzione dei fondi agricoli, delle aree libere e delle aree edificate devono essere realizzate secondo le sottoelencate modalità:

- per le aree agricole, i boschi, gli incolti, le aree di macchia, possono realizzarsi recinzioni con filo metallico e pali in legno, ovvero con siepi di arbusti di essenze tipiche del luogo, sempre che non ostacolino le libere visuali;

- al di fuori della zona "A" (ove sono vietate), per le aree a destinazione residenziale e diverse da quelle sopra elencate, ricadenti in tutte le zone delle presenti Norme, possono realizzarsi recinzioni in muratura a vista, anche con inserimento di cancellate metalliche, queste ultime della massima trasparenza, fatto salvo quanto previsto al punto <<3.2.7>>.

In ogni caso, l'altezza delle recinzioni di qualsiasi tipo, non può superare i due metri, di cui solo metri 1,25 in muratura.

**2.2.1** Per la finitura delle pavimentazioni delle aree scoperte, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone, si devono utilizzare materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche. I calpestii pubblici e privati con pavimentazione o basolati tradizionali non devono essere ricoperti né sostituiti con altri materiali. Al termine dell'installazione di servizi a rete interrati, devono essere ripristinati i manti di calpestio nel rispetto della presente normativa, usando materiali lapidei posti in opera a regola d'arte secondo le tipologie tradizionali della zona.

**2.2.2.** I muri di contenimento del terreno vanno realizzati con materiale lapideo locale a faccia vista senza stilatura di giunti o, in casi eccezionali quando sia indispensabile ricorrere a strutture armate, queste vanno rivestite di materiale lapideo di tipo tradizionale locale.

**2.2.3** Le fasce di rispetto stradale riferite al D.M. n. 1444/68, nel rispetto delle norme di sicurezza stradale, vanno sistemate a verde.

**2.2.4** Le aree derivanti dal ripristino dello stato dei luoghi, a seguito di demolizione di opere abusivamente realizzate e non sanabili, sono assoggettate al regime di tutela delle zone di rispetto. Allo scopo, deve essere redatto apposito progetto che, unitamente alle opere di demolizione, preveda interventi di riqualificazione ambientale.

Nelle zone "B" e "C" la conformità alla normativa urbanistica delle opere e degli interventi, pubblici e privati, eseguibili previo rilascio di concessione o di autorizzazione è verificata dal Comune all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, dandosene immediata comunicazione da parte del Sindaco alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 33/93, che può annullare, motivatamente, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, fatte salve le concessioni in sanatoria che sono consentite soltanto nelle zone "C" e nelle zone "B" e possono essere rilasciate solo per gli interventi previsti dalla normativa urbanistica degli strumenti urbanistici vigenti ed ammesse dalla normativa delle norme di salvaguardia.

### **3. ZONIZZAZIONE**

#### **3.1.0 - Zona "A" – Area di tutela integrale.**

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.

Nella zona “A” vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al precedente punto 2).

**E’ vietata:**

- la pesca negli specchi e nei corsi d’acqua;
- la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell’Ente Parco.

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.

**E’ vietata** l’alterazione dell’andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.

**E’ consentito** l’uso agricolo del suolo, se già praticato, con le seguenti prescrizioni:

- è vietato l’impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;
- è vietata l’introduzione di coltivazioni esotiche ed estranee alle tradizioni agrarie locali;
- è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.

**E’ consentito** il taglio dei boschi se contemplato in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, è consentito esclusivamente il taglio dei boschi cedui con l’obbligo, per l’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine doppio di quello normalmente rilasciato prima dell’inclusione del territorio in area Parco.

Sono consentiti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla salvaguardia ed alla manutenzione del territorio.

**3.2.0 - Zona “B” – Area di riserva generale orientata e di protezione.**

Nella zona “B” vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2):

**3.2.1 Attività sportive. E’ vietato** lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;

**3.2.2 Protezione della fauna.** In tale area è **vietata**:

- l’introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all’ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;
- la pesca negli specchi e nei corsi d’acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.

**3.2.3 Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.**

**Sono ammesse e regolamentate**, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.

**Sono consentiti** gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.

**Sono consentite** le attività agricole con impianti arboree e frutticoli esistenti nelle zone vincolate, consentendone l’ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio.

In tale area **sono consentite e vengono favorite**:

- rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco, lavori di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d’acqua; sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con sistemi naturali;
- trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l’impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio.

Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali nella zona è consentito il taglio culturale e produttivo.

**3.2.4 Circolazione. E’ consentita** la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività agricole e di sorveglianza e soccorso.

**3.2.5 Infrastrutture impiantistiche. E’ consentita** la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino danni per le alberature di alto fusto né la modifica permanente della morfologia del suolo; cabine di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l’aspetto esterno dell’edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile; adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

**3.2.6 Uso del suolo. Sono consentiti:**

- interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l’applicazione di principi fitosociologici;
- interventi di prevenzione dagli incendi;
- interventi di risanamento e restauro ambientale per l’eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l’ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;
- interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;
- realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.

**3.2.7 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. E’ consentito** l’adeguamento igienico e funzionale degli edifici esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.8 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell’allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:

- aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;
- aree seminate ed a frutteto: 0,03 mc/mq;
- aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,05 mc/mq;
- aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva: 0,05 mc/mq.

Le attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite del 20% dei volumi esistenti a ciò destinati.

In tale area **sono consentite** e vengono favorite, secondo gli usi tradizionali, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla commercializzazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per essiccatoi e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali.

In ogni caso occorre preventiva autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.

In tali aree **sono consentite** e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.

**E' ammesso** l'ampliamento della volumetria esistente entro il massimo del 10% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.

**E' consentita** la recinzione della proprietà private salvaguardando il passaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizio dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate.

### **3.3.0 - Zona "C" – Area di riqualificazione dei centri abitati di promozione e sviluppo economico e sociale.**

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati e/o accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.

Nella zona "C" vigono le seguenti norme oltre quelle generali di salvaguardia di cui al punto 2) e quelle di cui ai punti <<3.2.1>>, <<3.2.2>>, <<3.2.3>>, <<3.2.4>> e <<3.2.5>> della zona "B".

**3.3.1 Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia.** Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex legge 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché quelle per la ricostruzione delle zone alluvionate del 1998.

I futuri strumenti urbanistici, ad ogni livello, dovranno rendere compatibili le loro previsioni con le generali esigenze di tutela postulate dalla istituzione del Parco; in tal senso orientando le proprie prescrizioni (sia sul patrimonio edilizio esistente, sia per quello di nuovo impianto, sia per gli interventi pubblici che per quelli privati) alla salvaguardia e valorizzazione ambientale.

Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologie tradizionali, per la promozione delle attività economiche delle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità al disposto della Legge Regionale di attuazione della Legge n. 179/92.

## **4. NORME GENERALI E TRANSITORIE**

**4.1.0 Norme transitorie.** Nelle more dell'istituzione dell'Ente Parco la Regione Campania si sostituisce ad esso per tutto quanto previsto nelle suindicate norme inclusa la riscossione delle sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 33 del 1° settembre 1993.

**4.1.1 Vigilanza.** La vigilanza sul territorio è affidata, oltre che all'Arma dei Carabinieri ed alle Forze di Polizia Giudiziaria ed agli Agenti di Polizia Urbana e Locale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie Giurate Ambientali della Regione Campania, alle Guardie Giurate Volontarie dipendenti dalle Associazioni Protezionistiche, ai guardiacaccia e guardapesca delle Amministrazioni Provinciali, nonché alle apposite Guardie Giurate nominate dall'Autorità competente.

## **5. CARTOGRAFIA**

La cartografia del Parco in scala 1:25.000 è depositata presso il Settore Politica del Territorio (Servizio Parchi) della Regione Campania.

ALLEGATO "C"

*Regione Campania**Al Dirigente  
del Settore Politica del Territorio***DOCUMENTO DI INDIRIZZO**

Parco Naturale del "Fiume Sarno"

Il fiume Sarno è drammaticamente noto per la sua elevata pericolosità, non solo in termini di ricadute sulla salubrità dei luoghi che attraversa, ma, soprattutto, per il pericoloso impatto sulla salute delle popolazioni ivi locate.

Si pone pertanto un problema di analisi dei fattori di inquinamento e di scelta di strumenti appropriati che possano risolvere in maniera permanente il degrado ambientale che attanaglia quest'area.

Nel corso degli ultimi decenni numerosi sono stati gli interventi realizzati, che non sono riusciti, però, a sortire gli effetti desiderati e ad arginare l'esponenziale evoluzione del degrado, le cui cause sono da ricondurre:


- ad un incremento della pressione antropica (nelle sue diverse articolazioni industriali, urbane ed agricole) non sottoposta ad un processo di razionalizzazione;
- all'accresciuta intensità dello sfruttamento delle sorgenti a fini idropotabili con una drastica diminuzione delle portate medie e delle capacità depurative dell'intera asta fluviale;
- ad una pratica diffusa dell'abbandono di rifiuti di origine diversa nell'alveo del Sarno;

ALL'ORIGINALE  
GOPIA CONFORME

PEH



- ad un evidente dissesto idrogeologico.



L'inquinamento, quale risvolto del degrado sopra accennato, è direttamente connesso all'utilizzo di pesticidi per la difesa antiparassitaria delle colture ed all'uso di fertilizzanti chimici per l'apporto delle sostanze nutritive necessarie ad una resa ottimale delle colture.


Il principale rischio ambientale connesso a tali sostanze è il "liscivaggio" verso le acque di falda e verso le acque superficiali. Si tratta di un processo complesso influenzato non solo dalle proprietà dei pesticidi, ma anche dalle caratteristiche del suolo e dalle piogge. Inoltre, in considerazione del fatto che i suoli del bacino sono caratterizzati da un basso contenuto di sostanze organiche, da una prevalenza della frazione sabbiosa e dalla presenza di falde alimentate da acque d'infiltrazione, il comparto acquifero è ad alto rischio di contaminazione da pesticidi.

La situazione è aggravata dall'inquinamento prodotto dall'attività industriale: gli scarichi derivanti dai cicli produttivi delle industrie vengono versati (in alcuni casi senza nemmeno subire un trattamento preliminare) nei diversi canali o direttamente nel fiume.


Ultimo, ma non per questo meno allarmante, fattore di degrado riguarda il rischio idrogeologico che investe la quasi totalità del territorio. Esso si collega alle caratteristiche geomorfologiche dei suoli, agli interventi idraulici realizzati sul corso del fiume ed all'assenza di una politica complessa di gestione del territorio; a ciò va aggiunto il disordinato ed incontrollato sviluppo urbanistico degli anni passati.

Motivo di ulteriore gravità è la vetustà della rete idrografica e la carenza di opere di manutenzione: le sezioni di buona parte delle reti di scolo sono insufficienti, gli alvei, in molti tratti dei corsi principali, risultano pensili rispetto ai territori circostanti, e le difese arginali sono fatiscenti sia dal punto di vista della resistenza che della capacità di contenimento delle acque di piena.

Non va trascurata, infine, la circostanza che la rete idrografica è attualmente utilizzata come recapito fognario civile ed industriale, rendendo la situazione igienico-sanitaria insopportabile e rischiosa per tutti i Comuni, tra l'altro ad alta densità di popolazione.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



Vari sono stati gli interventi per la difesa delle acque che purtroppo si sono mostrati per lo più tutto inadeguati ed incapaci ad assicurare anche livelli minimi di sicurezza contro le esondazioni.

Soprattutto le zone vallive, limitrofe al corso d'acqua principale, coltivate e spesso sede di importanti insediamenti industriali, sono frequentemente soggette ad allagamenti ed esondazioni, con grave pregiudizio per lo sviluppo delle attività economiche. Inoltre i danni causati dalle onde di piena sono amplificati dagli interventi di cementificazione, realizzati nei canali e in alcuni tratti dei corsi d'acqua, che impediscono l'espletamento della funzione regolatrice delle dinamiche di falda, creando un'accelerazione della velocità di scorrimento delle acque e pertanto aumentando l'impatto dell'onda di piena.

Attualmente il bacino, nella sua interezza, è oggetto di un "piano di disinquinamento".


CONSIDERATO che:

- il disinquinamento del fiume costituisce la tappa iniziale per la risoluzione del gravissimo problema ambientale;
- ad esso devono seguire mirati interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), accurati controlli di natura tecnica ed amministrativa, azioni di difesa e ricostruzione degli equilibri idrici ed idrogeologici;
- è necessario favorire la promozione di attività produttive ecocompatibili e la promozione di attività di educazione e formazione ambientale;
- se ciò non fosse, significherebbe vanificare lo sforzo fatto per il disinquinamento del fiume Sarno.

Viene proposta l'idea, nata dal basso e condivisa da tutti gli Enti coinvolti, di realizzare, alla luce degli interventi sopra descritti, un Parco Naturale idoneo a perseguire la conservazione e la valorizzazione dei luoghi che, seppure altamente antropizzati, continuano a presentare alcune emergenze naturalistiche degne di protezione, contemperando così le esigenze della salvaguardia ambientale e dello sviluppo sostenibile dell'intera area.



PER  
COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



L'ambito territoriale, individuato come "*Parco Naturale del Fiume Sarno*", comprende l'area del fiume Sarno: dalla foce alle sorgenti ubicate nel territorio del Comune di Sarno ed è classificata secondo ambiti omogenei di intervento, distinti per i caratteri fisico-geografici, insediativi e paesaggistici. Pertanto questa perimetrazione ha i seguenti riferimenti:

- un andamento longitudinale che segue il corso del fiume per una larghezza corrispondente al vincolo ex Legge Galasso con alcune variazioni lungo il percorso in zone interessate da insediamenti urbani, infrastrutturali o industriali;
- alcune espansioni comprendenti i centri storici di Scafati e Sarno;
- l'area agricola di Poggiomarino;
- il complesso montuoso del Sarò e Saretto nel Comune di Sarno, che fa da corona alla valle sottostante, dove nascono le sorgenti dei tre rami iniziali del fiume.

La finalità del Parco, quindi, è di completare con la riqualificazione ambientale e promuovere lo sviluppo sostenibile per completare gli interventi di messa in sicurezza e di disinquinamento realizzati dall'Autorità di Bacino e dai Commissariati Straordinari di Governo.

F.to Amministrazione Provinciale di Napoli	Vincenzo FALCO
F.to Amministrazione Provinciale di Salerno	Angelo PALADINO
F.to Comune di Torre Annunziata	Vincenzo ASCIONE
F.to Comune di Torre Annunziata	geom. O. SCARPA
F.to Comune di Scafati	dott. Nicola RESCE
F.to Comune di Scafati	ing. Salvatore DE VIVO
F.to Comune di Poggiomarino	dott. Roberto GIUGLIANO
F.to Comune di Angri	dott. Umberto POSTIGLIONE
F.to Comune di Castellammare di Stabia	arch. Lea QUINTAVALLE
F.to Comune di San Marzano sul Sarno	III.le
F.to Comune di Pompei	Ferdinando ORABONA
F.to Comune di San Valentino Torio	III.le
F.to Comune di Sarno	III.le
F.to Regione Campania – Settore Politica Territorio	avv. Antonio EPISCOPO
F.to Regione Campania – Assessore	Ugo de FLAVIIS



PER  
COPIA UGUALE  
ALL'ORIGINALE